

Commemorando la Grande Guerra Sul concetto di 'minoranza'

di Marinella Lőrinczi

Alla memoria di Giorgio Melis (2015)

«La Guerra Europea è così colossale conflitto di razze, di religioni, di nazioni, che non poteva chiudersi in breve spazio di tempo, secondo le previsioni fallaci fatte in principio della enorme conflagrazione».¹

«- Papà, io sono Musulmana?

- Sì, come i tuoi genitori.

- E sono anche Araba?

- Sì, sei Araba, anche se non parli questa lingua».²

1. 'Minoranza' e senso comune

Quando si intraprende una prima ricognizione bibliografica sul concetto e sul termine *minoranza*,³ è inevitabile che si apra un percorso tendenzialmente infinito a causa della grande quantità di materiali di varia tipologia (storiografici, linguistici, giuridici, antropologici), anche se la discussione dovesse riguardare (come in questo caso) soprattutto le minoranze storiche (e, anzi, linguistiche) e non le neo-minoranze. Da un altro lato ci si deve confrontare quasi da subito sia con formulazioni e interpretazioni proprie del senso comune, persino degli specialisti – dal momento che il significato di *minoranza* parrebbe intuitivo e universale – sia con definizioni e interpretazioni contraddittorie.

Il primo problema, relativo alla bibliografia, rimane inevitabilmente aperto, sia verso il passato sia, naturalmente, verso il futuro anche immediato.

Per illustrare, invece, alcuni aspetti semantici del secondo problema (il senso comune su *minoranza*), partirei da una risposta ricevuta a un mio quesito mirante a ottenere una definizione di *minoranza (linguistica)* da parte di uno/a specialista in politiche linguistiche, il cui nome e la cui lingua, trattandosi di corrispondenza privata, non saranno rivelati. Nella risposta si puntualizza che il senso attribuito

¹ *La Grande Guerra Europea. 1914. La Conquista del Belgio. Diario-Cronistoria degli Avvenimenti fedelmente narrati e riccamente illustrati.* Compilatore: A. Macchia, Napoli 1914, dall'*Avvertenza*.

² T. BEN JELLOUN, *L'Islam spiegato ai nostri figli*, Milano 2001, p. 5.

³ Inteso con il significato di "gruppo umano dalle caratteristiche specifiche, di dimensione e/o potere inferiori a un altro gruppo – maggioritario – con il quale forma una comunità e una struttura sociale di livello superiore e con il quale condivide storicamente un certo tipo di ambiente geografico".

al termine *minoranza* sarebbe quello riscontrabile in qualsiasi dizionario, cioè «la parte meno numerosa di una comunità»; pertanto il significato non potrebbe essere ‘ambiguo’ [come provocatoriamente suggerivo], salvo per motivi strettamente ideologici, come nel caso della Francia (dove ufficialmente si usa l’espressione *langues régionales* e non *minoritaires*),⁴ della Turchia o del Belgio (Stato ufficialmente trilingue, con una maggioranza neerlandofona, e con una serie di lingue regionali), che hanno interesse a evitare l’argomento; ciò non cambierebbe il fatto che esistono minoranze linguistiche, etniche, religiose ecc., in tutti gli Stati, senza eccezione; anzi, mentre anche un bambino capirebbe che cos’è una ‘minoranza’, ciò non sarebbe compreso dai funzionari di certi Stati.

Sulla parola *bambino* si tornerà in seguito, sebbene il suo uso indichi, a una prima lettura, solo la facilità e la semplicità della risposta alla domanda, chiunque fosse l’interpellato, dal bambino allo/a specialista.

Altrettanto netto, sebbene diversamente impostato, parrebbe essere in un primo momento il parere del giurista A. Pizzorusso:⁵ le minoranze etniche, linguistiche, religiose sono «gruppi sociali [tendenzialmente permanenti o stabili] che, nell’ambito di uno Stato, o di altra comunità di persone [...] si trovano in posizione di inferiorità in ragione del loro numero, ovvero del loro peso economico, politico o culturale (o da più ragioni di questo genere insieme)». Abbreviando, una minoranza (etnica, linguistica, religiosa ecc.) è tale in quanto si trova in una situazione di inferiorità o di debolezza numerica e/o economica e/o politica ecc.; si sgretola, in questo modo, il significato quantitativo obbligatorio e primario di *minoranza* (derivato da *minore* “più piccolo”), poiché in una configurazione sociale, presa nella sua totalità, la ‘debolezza’ o la ‘inferiorità’ non si associano biunivocamente al ‘minor numero’. Richiamando il rinomato sociologo statunitense Louis Wirth (Germania-USA, 1897-1952) in Leoussi⁶ viene ricordato, come pure altrove, prima e dopo,⁷ che una maggioranza demografica può costituire una ‘mi-

⁴ Articolo 75.1 della Costituzione francese, introdotto nel 2008: «Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France». Tuttavia la situazione dei termini in uso è assai più complicata e anche confusa; vd. https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_régionales_ou_minoritaires_de_France, https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Deixonne.

⁵ A. PIZZORUSSO, *Minoranze linguistiche: nozioni giuridiche e prospettive di tutela*, in *Lingue e diritti umani*, a cura di S. Giannini e S. Scaglione, Roma 2011, pp. 145-157, specie alle pp. 145-146.

⁶ *Encyclopaedia of Nationalism*, a cura di A.S. Leoussi, con la consulenza di A.D. Smith, Livingston Campus of Rutgers University (New Jersey) 2001, p. 183.

⁷ C. GUILLAUMIN, *Sur la notion de minorité*, in «L’Homme et la société», 77-78 (1985), pp. 101-109: http://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1985_num_77_1_2224. Cfr. pure M. PLESIAI, *Introduction. Minorité nationale: évolution d’une notion et enjeux de définition*, in *Minorités nationales en Europe centrale. Démocratie, savoirs scientifiques et enjeux de représentation*, a cura di P. Bauer, Ch. Jacques, M. Plésiat, M. Zombory, Praga 2011, pp. 9-29, a p. 23: https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/631580/filename/Plesiat_2011_Introduction.pdf.

noranza', o meglio una comunità subalterna, come nel caso della popolazione nera del Sudafrica durante l'Apartheid. Analoga è la debolezza delle classi sociali subalterne rispetto alle élites minoritarie al potere. Senza addentrarci nella teoria marxiana del plus-lavoro, si può più semplicemente citare una formulazione icastica di un contemporaneo di Marx, il poeta e filosofo statunitense Ralph Waldo Emerson (1803-82), la quale concentra l'idea prima enunciata: «All history is a record of the power of minorities, and of minorities of one [di minoranze consistenti di una sola persona]». Donde la confluenza di concetti (di 'classe sociale' e di 'minoranza') che per lo meno in Europa si vorrebbe tenere separati quando si tratta di 'minoranza', se intesa alla lettera. Nell'inglese americano il termine *Minority Group* è invece dichiaratamente ambiguo⁸ in quanto, perdendo in certi contesti il significato quantitativo, diventa sinonimo di "gruppo subordinato", ad es. quello delle/dei «women, Blacks in South Africa [vd. anche sopra], Blacks in Mississippi and South Carolina in the 1920's».⁹ Perciò il tipo di minoranza deve essere specificato volta per volta, poiché attualmente la 'minoranza' non è più soltanto quella etnica, religiosa, linguistica ecc., ma equivale a qualsiasi gruppo quantitativamente minoritario (cfr. l'inglese *Minority Group* sopra ricordato): di genere, di collocazione sociale marginale, affetto da certe malattie sociali e via dicendo, contraddistinto da povertà, debolezza, marginalità, mancanza di riconoscimento e di provvedimenti di sostegno appositi, discriminato socialmente o economicamente; questo per lo meno a partire da K. Lewin.¹⁰ Alla fin fine, per una ragione o per un'altra, «nous faisons tous partie d'une minorité».¹¹

Dicendo questo ci stiamo già inoltrando nella storia del termine *minoranza* (di cui più approfonditamente al paragrafo 2), in particolare nelle sue ultime fasi sviluppatesi in aree non europee (America, Africa): l'accezione sociale della parola non implica più la quantificazione, ma solo o soprattutto il ruolo o il peso sociale della comunità designata, vale a dire la sua marginalità se non l'insignificanza fino all'invisibilità sociale e/o istituzionale.

Proseguendo nel testo di A. Pizzorusso già citato, sullo status di minoranza agirebbero inoltre fattori «che determina[no] la contrapposizione della minoranza stessa alla maggioranza che la fronteggia». In quest'ultima frase riportata si dà invece rilievo a una base – costitutiva o immanente, si direbbe – di contrasto o di contrapposizione tra maggioranza e minoranza. Nell'articolo citato si riprende

⁸ A partire, parrebbe, dai lavori del già menzionato Louis Wirth, pubblicati nel secondo quarto del secolo scorso, sulle minoranze ebraiche statunitensi, afro-americane ecc. Il suo saggio più famoso, *The Ghetto*, Chicago 1928, si trova parzialmente in rete.

⁹ <http://academic.udayton.edu/race/01race/minor01.htm>, 2007.

¹⁰ K. LEWIN, *Action Research and Minority Problems*, in «Journal of Social Issues», 2/4 (1946), pp. 34-46.

¹¹ <http://boutique.lemonde.fr/le-monde-hors-serie-l-atlas-des-minorites.html>, 2011.

più volte l'idea che maggioranza e minoranza si contrappongono o si fronteggiano; ora, se questo è certamente vero quando le minoranze «partono da una situazione di inferiorità», «si hanno per contro anche casi nei quali si tende a non tenere conto [... della] esistenza di un rapporto di maggioranza e di minoranza e a considerare tutti i gruppi su base di parità»¹² senza però illustrare l'affermazione con qualche caso concreto; anzi, si associa subito a questa convivenza paritaria (quanto meno teorica) la situazione in cui l'esistenza di minoranze viene invece ignorata o occultata (scientemente o meno), non facendola risultare, ad es., attraverso censimenti. Per cui, volendo garantire uguaglianza di diritti ai singoli individui e a certe collettività minoritari, numerosi Stati e gli organismi internazionali moderni hanno formulato e introdotto misure di tutela a loro favore.¹³ L'impressione generale risulta essere comunque quella dell'enfasi, da parte dello studioso sopra ricordato, sulla disparità e sui contrasti originari o primari tra i molti e i pochi (salvo eccezioni),¹⁴ che soltanto in un momento successivo sarebbe possibile sanare, volendo, attraverso misure di tutela dei pochi. Egli però non è l'unico a esprimere questa visione del rapporto tendenzialmente non pacifico tra maggioranza e minoranza. Poco dopo la Prima guerra mondiale, quando una delle conseguenze dei numerosi trattati che ridisegnarono frontiere fu quella di «lasciare milioni di persone fuori dai confini dei 'propri' stati»,¹⁵ questi milioni di persone costituenti diverse minoranze erano visti certe volte come «gramigna» che rendeva impura la nazione.¹⁶ In Cerreti, autore di una voce pubblicata nell'Enciclopedia Treccani per ragazzi, non si evita di affermare che «la semplice presenza di una minoranza [in uno Stato-nazione] può essere sentita come una minaccia, da parte della maggioranza, nel senso che la maggioranza 'non si fida' della lealtà della minoranza; all'inverso, la minoranza può sentirsi emarginata, discriminata, tenuta in sospetto», anche se «non sempre, per fortuna, l'esistenza delle minoranze produce effetti tragici».¹⁷ Alla brevissima voce *Minoria* della Wikipedia catalana si è ugualmente molto espliciti e si afferma che

¹² A. PIZZORUSSO, *Minoranze linguistiche: nozioni giuridiche e prospettive di tutela* cit., p. 147.

¹³ *Ivi*, pp. 147 e 150 ss.

¹⁴ E ciò, in retrospettiva storica, è sicuramente vero e veritiero, ma non è da considerarsi un epifenomeno logico della pura quantità in sé.

¹⁵ M. ABRAM, recensione a A.P. PERATONER, *Le minoranze nazionali 1919-1939. La mobilitazione della società civile internazionale*, in «Diacronie. Studi di Storia Contemporanea», 4/3 (2010), p. 2; http://www.studiistorici.com/2010/10/29/abram_numero_4/.

¹⁶ Cfr. *The First World War. Analysis and Interpretation*, a cura di A. Biagini, G. Motta, Cambridge Scholars Publishing, vol. 2, 2015, p. 195.

¹⁷ C. CERRETI, *Minoranze etnico-linguistiche*, [http://www.treccani.it/enciclopedia/minoranze-etnico-linguistiche_\(Enciclopedia_dei_ragazzi\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/minoranze-etnico-linguistiche_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/) (2006).

Tradicionalment, les minories han estat considerades com a amenaces per les majories dominants. És a partir de la segona meitat del segle XX quan en els països més avançats van començar a ser considerades com un bé enriquidor, amb el foment del respecte envers elles i fins i tot la seva especial protecció.

(“Tradizionalmente, le minoranze sono state considerate una minaccia da parte delle maggioranze dominanti. È dalla seconda metà del XX secolo che nei paesi più avanzati si è cominciato a considerarle come un bene arricchente, promuovendo il loro rispetto e anche una loro protezione speciale”).¹⁸

Ciò è speculare alla constatazione che l'interessante storia della parola *minoranza* figura ovviamente nei dizionari, ma raramente è ricordata¹⁹ come primo dato nella saggistica sul concetto di ‘minoranza’ (quale “gruppo umano di dimensioni inferiori ad altri gruppi/comunità, con caratteristiche proprie etniche e/o linguistiche e/o culturali e/o religiose ecc.”). Sarebbe invece opportuno sottolineare, sempre e da subito, che tale significato non compare insieme con la parola (o, meglio, col suo significante), anzi nasce cinque secoli più tardi e che il concetto di “minoranza religiosa, etnica, linguistica” viene definitivamente codificato a livello diplomatico internazionale a partire dai trattati conclusivi della Grande Guerra, per cui è scorretto proiettare indietro nel tempo questo, il nostro, concetto di ‘minoranza’, quasi fosse una costante concettuale panumana.²⁰

2. Storia di ‘minoranza’

A. Iniziamo dal fr. *minorité* e non dall’it. *minoranza*, poiché il percorso di *minorité* è più lineare e solo verso la fine del Settecento incrocia l’italiano *minoranza*. Nel dizionario etimologico e storico on line del *Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales* il termine *minorité* (“minoranza”) e la sua storia sono presentati con

¹⁸ E quasi similmente: «diversitatea etnoculturală este – sau [...] a fost până nu de mult – percepută de curente dominante ale gândirii politice [românești] ca o anomalie, pentru care nu există instrumente larg acceptate, menite să gestioneze consecințele fenomenului» (“La diversità etnoculturale è – o è stata fino a non molto tempo fa – percepita dalle correnti dominanti del pensiero politico romeno come una anomalia, rispetto alla quale non esistono strumenti ad ampia accettazione, adatti a gestire le conseguenze del fenomeno”). Vedi *Maghiarii din România și etica minoritară (1920-1940)*, a cura di L. Nastasă, L. Salat, Ethnocultural Diversity Resource Center, Cluj-Napoca, 2003, p. 8; <http://www.edrc.ro/docs/docs/etica-minoritara/IntregVolumul.pdf>.

¹⁹ Cfr. però M. PLESIAT, *Introduction. Minorité nationale: évolution d’une notion et enjeux de définition* cit., p. 10.

²⁰ Numerosi dettagli di questo insieme di problemi sono stati raccolti in M. LÓRINCZI, *Commemorando la Grande Guerra. Il concetto di “minoranza” nelle nove edizioni del Dictionnaire de l’Académie Française*, in *Le Dictionnaire de l’Académie Française. Langue, Littérature, Société. Actes du Colloque international italo-français. Première Journée*, Université de Cagliari, 30 avril 2016, a cura di G. Dotoli, M. Selvaggio, Roma 2016, pp. 223-242; versione più ampia in <http://people.unica.it/mlorinczi/files/2016/05/MINORANZA-CLICCA-BILE.pdf>, e in M. LÓRINCZI, *Il concetto di “minoranza” nei codici legislativi e nelle costituzioni romene dei secoli XIX-XXI*, in «România Orientale», 2016 (in corso di pubblicazione).

numerosi dettagli,²¹ che offrono un'adeguata conferma alla descrizione stringata e chiara della più tardiva parola inglese *minority* (< fr.), per come questa viene formulata nel dizionario etimologico inglese consultato.²² Quest'ultima invece, per comodità del lettore, viene qui riproposta per intero:

Minority (n.): 1530s, "condition of being smaller", from Middle French *minorité* (15c.),²³ or directly from Medieval Latin *minoritatem* (nominative *minoritas*), from Latin *minor* (see *minor* (adj.)).

Meaning "state of being under legal age" is from 1540s; that of "smaller number or part" is from 1736.²⁴

The meaning "group of people separated from the rest of a community by race, religion, language, etc." is from 1919, originally in an Eastern European context.²⁵

Nell'inglese americano, come già anticipato, avviene un'ulteriore evoluzione, in virtù della quale si può perdere completamente, in certe attualizzazioni del termine, il legame semantico coll'etimo latino-francese ("minore quantità"); diventa invece dominante il significato di "gruppo subalterno, svantaggiato", derivante dall'ampliamento di una delle fasi semantiche intermedie ("gruppo minoritario e subalterno"). Riducendo l'evoluzione semantica a una semplice stringa, otteniamo la seguente concatenazione di significati: a) "minore" > b) "(di) minore età" > c) "gruppo minore/minoritario/minoranza politica" > d) "gruppo minoritario religioso ecc./minoranza religiosa, etnica, linguistica ecc. subalterni" > e) "gruppo subalterno" (senza quantificazione). Ciò non è in contraddizione col fatto che nell'area semantica del termine inglese attualmente in uso si accumulano tutti i significati storicamente attestati.

In altri contesti geografici e politici, molto ampi e importanti, si constata e si documenta una costante e stabile oscillazione tra i significati d) ed e), tra "gruppo minoritario religioso ecc. subalterno" e "gruppo subalterno" (senza quantificazione). La situazione etnica e sociale dell'Africa sub-sahariana del periodo postco-

²¹ Leggibili, con qualche completamento, anche in M. LÓRINCZI, *Commemorando la Grande Guerra* cit.

²² I due dizionari etimologici on line sono: <http://www.cnrtl.fr/etymologie/minorité> (per il francese) e http://www.etymonline.com/index.php?term=minority&allowed_in_frame=0 (per l'inglese).

²³ In realtà sec. XIV, 1376: cfr. <https://archive.org/stream/mandementsetacte00franuoft#page/642/mode/2up>.

²⁴ Nella terminologia parlamentare o politica; quest'ultimo significato va però anticipato al 1716, che è annata del giornale politico «Freeholder», pubblicato da Joseph Addison (1672-1719), dove compare *minority* con questo nuovo significato proprio della politica; cfr. <http://www.oed.com/view/Entry/118943?redirectedFrom=minority#eid>, punto A3; anche il primo significato "minoranza d'età" va anticipato al 1493 in base a quest'ultima fonte citata, punto A1a.

²⁵ Cfr. «Political science quarterly», 34 (1919), p. 135: «There are within the bounds of the new Poland four or five minority peoples, who dislike the Poles and are disliked by them». Fonte: <http://www.oed.com/view/Entry/118943?redirectedFrom=minority#eid>, punto B2, usi aggettivali.

loniale obbliga gli studiosi (spesso di formazione europea) che vi si dedicano ad assumere un duplice e contraddittorio atteggiamento, sconcertante in ottica europea considerato che il concetto si è generato in Europa, per di più in precise circostanze storiche. Da un lato l'Africa viene vista come «terre des confusions ethniques et des minorités sans majorité»,²⁶ da un altro lato si rendono sinonimi che *minoranza* ed *etnia*,²⁷ e di conseguenza si vuole imporre il concetto di 'minoranza' (questo sia in Narey sia precedentemente in Slimane) a comunità etniche (non necessariamente autoctone), a comunità o popoli autoctoni (non necessariamente minoritari demograficamente), a effettive minoranze che però alleandosi tra di loro politicamente (in vista delle elezioni, ad es.) possono trasformarsi in una maggioranza, alla fin fine alle comunità sia minoritarie (che però se dominanti esulano dalla definizione classica otto-novecentesca) sia, soprattutto, a quelle marginalizzate e discriminate di qualsiasi tipo, viventi all'interno di uno Stato, ma a volte sprovviste persino della cittadinanza, altre volte di tipo transfrontaliero. Questa grande abbondanza e diversità tipologica, ulteriormente complicata dagli aspetti religiosi e linguistici, andrebbe inquadrata, secondo gli specialisti, in un'unica categoria internazionalmente riconosciuta, sebbene sfuggente alle definizioni univoche (la 'minoranza', vd. qui al § 5). Solo in questo modo potrebbero essere dovutamente garantiti e tutelati gli imprescindibili diritti umani, individuali e collettivi, privati e pubblici, previsti dagli organismi internazionali, mondiali o africani, quale estensione, appunto, dei diritti delle minoranze ai diritti delle popolazioni emarginate. Il riconoscimento e la tutela dei diritti delle numerose e varieguate collettività, dei gruppi o comunità subalterni, distinti e distinguibili tra di loro in base a criteri non quantitativi, vengono collocati al primo posto e omologati al principio del riconoscimento e della tutela delle minoranze.

Molto diversa da quella africana è la situazione delle terre e dei continenti di più antica colonizzazione europea, in cui, nella grande maggioranza degli Stati non insulari e di quelli macroinsulari, le popolazioni indigene o autoctone o native (tra cui anche le Prime Nazioni del Canada) sono minoritarie se non residuali

²⁶ Così, citando altri ma distanziandosene, O. NAREY, *Les droits des minorités en Afrique: jeu et enjeux*, in «Afrilex. Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique», IV (2013), p. 1; <http://afrilex.u-bordeaux4.fr/les-droits-des-minorites-en.html>. Tuttavia anche R. BRETON, in *Atlas des minorités dans le monde. Panorama des identités ethniques et culturelles*, Parigi 2008, p. 46, ha un parere abbastanza simile: «l'Afrique noire, une terre de minorités [où] la présence d'une majorité dominante au sein d'un État est tout à fait exceptionnelle».

²⁷ «Many African states are of the view that the minority 'problem' is essentially European and are reluctant to admit that Africa is not immune to ethnic concerns» (S. SLIMANE, *Recognizing Minorities in Africa*, <http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-43-Recognizing-Minorities-in-Africa.pdf>, maggio 2003, p. 1).

(con qualche eccezione come Bolivia, Perù e senza prendere in considerazione i meticci o creoli che spesso costituiscono la maggioranza in assoluto). La complessità dei singoli casi, alla quale qui si allude appena, non permette la loro descrizione omogenea. Si può però evidenziare che l'uso del termine *minoranza* risulta essere per lo più inappropriato oppure sopraffatto dalle analisi di carattere generale: partendo dalla storia delle comunità, vengono delineate le svariate implicazioni della loro emarginazione e discriminazione economica, politica, culturale. Per incidere su queste realtà e per promuoverne i cambiamenti positivi, gli organismi internazionali come le Nazioni Unite preferiscono elaborare la carta o la dichiarazione universale degli *Indigenous Rights*, diritti tra i quali va annoverato anche il cosiddetto *ethnodevelopment* (che non è contemplato per le minoranze generiche), cioè uno sviluppo impostato autonomamente dalle popolazioni interessate, che possa essere compatibile con le loro peculiarità ambientali e socio-culturali.²⁸

Sul piano strettamente terminologico possiamo quindi constatare che non appena si affrontano le proprietà esclusive di un certo caso, il generico *minoranza* può cedere lo spazio a *indigeno* e a *etnico*, alle caratterizzazioni qualitative a scapito di quelle quantitative.²⁹

B. Tornando ai contesti storici europei della seconda metà dell'Ottocento, che hanno determinato – come verrà dimostrato –, anzi predeterminato, cambiamenti cruciali nell'uso di *minoranza*, è solidamente documentabile il passaggio che qui più ci interessa, dal significato c) al significato d), cioè da “gruppo minoritario (politico, parlamentare)” a “gruppo minoritario (etnico-linguistico, religioso ecc.)”. Nella fase iniziale del passaggio si producono una sovrapposizione e una indistinzione pragmatica e semantica parziali; successivamente, in base ai contesti specifici e nuovi, si produrrà la separazione netta dei due significati. La prima fase, dello slittamento semantico, è illustrabile col caso seguente, che non affatto casualmente riguarda l'Europa centro-orientale.

²⁸ Nel ricchissimo sito <http://www.faqs.org/minorities/index.html> si possono trovare approfondimenti che riguardano l'intero globo. Si vedano, inoltre, http://w02.unssc.org/free_resources/MarginalisedMinorities/index.html, <http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/guidelines.pdf>, 2008. Nell'ultimo documento, del 2008, a p. 8 si dichiara: «The international community has not adopted a definition of indigenous peoples and the prevailing view today is that no formal universal definition is necessary for the recognition and protection of their rights». Identica la situazione, come si vedrà al § 5, di 'minoranza', che non ha ancora raggiunto una definizione univoca a livello internazionale. D'altronde, come si è visto, i due concetti si possono incrociare.

²⁹ La frequente associazione, certe volte l'indistinguibilità, tra *minoranza* e *popolazione indigena* sono testimoniate, ad es., anche dal titolo *State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2014, Events of 2013*, a cura di P. Grant; <http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/mrg-state-of-the-worlds-minorities-2014.pdf>.

In Ungheria, nel 1868, a un anno di distanza dalla costituzione della monarchia dualista dell'Austria-Ungheria,³⁰ il primo governo del neocostituito Regno ungherese emana la legge XLIV/1868 sulle nazionalità, più esattamente “in materia di uguaglianza nazionalitaria/delle nazionalità”, «a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában».³¹ Enunciato il principio di base (vale a dire: uguaglianza dei cittadini di qualsiasi nazionalità, i quali sono tenuti a riconoscersi e a compattarsi in uno Stato politicamente unitario), questa legge regola con dovizia di particolari l'uso delle lingue parlate sul territorio dello Stato, soprattutto della lingua ungherese. L'ungherese è decretato diventare ed essere lingua ufficiale dello Stato e dell'istruzione universitaria statale (fatta eccezione per gli insegnamenti di lingue e letterature delle altre nazionalità).³²

L'equivalenza o il ravvicinamento tra *minoranza parlamentare* e *minoranza nazionale* inizierebbe nel momento in cui nel dibattito parlamentare, precedente l'emanazione della legge XLIV/1868, si confrontano le varie proposte e opinioni riguardanti le nazionalità (*nemzetiségek*) ovvero le popolazioni (*népségek*) dell'Ungheria e il loro futuro nel nuovo Stato. Una di queste proposte, respinta da una maggioranza parlamentare, fu presentata dai deputati romeni, serbi e russini che formavano insieme, come si diceva, una minoranza parlamentare (vale a dire numerica). Secondo questa proposta minoritaria gli Ungheresi, Romeni, Serbi,

³⁰ Ossia dell'Impero Austro-Ungarico risultante dal Compromesso Austro-Ungarico del 1867. Al momento della firma del Compromesso (ted. *Ausgleich*, ungh. *Kiegyezés*) che sancì la costituzione della monarchia dualista austro-ungarica, l'Ungheria in senso lato, cioè il Regno d'Ungheria (denominato informalmente anche *Transleithania*), contava all'incirca 14 milioni di abitanti, di cui circa 8 milioni non erano Ungheresi (vedi J. NOUZILLE, *La Transylvanie terre de contacts et de conflits*, in «Revue de l'Europe centrale», numero speciale (1993), p. 197; trad. ingl. Bucarest 1996; breve presentazione dell'ed. fr. in «Le Monde diplomatique», aprile 1994, <https://www.monde-diplomatique.fr/1994/04/BAILBY/7212>). Nel neocostituito Regno d'Ungheria (molto più ampio dell'Ungheria in senso stretto) i magiarofoni/Ungheresi costituivano il 42% all'incirca della popolazione totale (per I.-A. POP, I. BOLOVAN, *Istoria Transilvaniei*, Cluj-Napoca 2013, p. 218, solo il 36,5%). Tutte le nazionalità (o etnie) si trovavano quindi in una situazione di minoranza numerica (erano al di sotto del 50%). Il Regno ungherese presentava quindi, su scala minore, una conformazione multi-etnica simile a quella dell'Impero Asburgico nella sua totalità. I non Ungheresi del Regno, tutti insieme, formavano tuttavia una minoranza parlamentare, dovuta alle norme di rappresentanza del momento; erano, cioè, minoranze ‘deboli’ (vd. nota 33). Si tenga presente che le cifre indicate, qui e oltre, provengono da stime o da censimenti impostati secondo criteri e con modalità differenti.

³¹ “Nazionalità”, al pl., in ungherese è *nemzetiségek*, sg. *nemzetiség* < *nemzet* “stirpe, popolo, nazione”. Per il testo originale di questa legge, la n. XLIV/1868, si veda <http://www.1000ev.hu/index.php?a=3¶m=5366>.

³² Altri dettagli legislativi: le leggi vanno emanate in ungherese e tradotte, in versione autenticata, nelle lingue delle nazionalità; viene minuziosamente regolamentato l'uso delle lingue delle nazionalità nei dibattiti e negli atti giudiziari; lingue dell'istruzione pubblica, in presenza di comunità di una certa consistenza, devono essere, totalmente o parzialmente, anche le lingue della nazionalità; nelle istituzioni private la scelta della lingua veicolare spetta ai fondatori; le comunità confessionali hanno una larga autonomia nella scelta della lingua d'uso; l'appartenenza nazionale non è di impedimento nella carriera amministrativa statale e la conoscenza di lingue diverse dall'ungherese è valorizzata secondo le possibilità e le circostanze.

Slovacchi, Russini/Russi e Tedeschi andavano considerati come nazioni componenti lo Stato, quindi come comunità aventi uguali diritti (altre nazioni/nazionalità, più ridotte numericamente, ne venivano invece escluse).³³

Il brano da cui si desume l'uso terminologico del momento, nonché si intuisce la correlata progressione semantica di *minoranza*, da quella *parlamentare* a quella *nazionale/etnica*, proviene dal commento di G. Gángó:³⁴

A nemzetiségi képviselők által benyújtott, úgynevezett kisebbségi javaslat szerint az lett volna kívánatos, hogy a magyarországi „népségek” számára „a nemzetiség és nyelv politikai egyenjogúsága az állam területi épségének és politikai egységének korlátai közt alaptörvényileg biztosítottak”. („Stando alla proposta cosiddetta minoritaria/della minoranza, presentata dai deputati delle nazionalità, sarebbe stato auspicabile che per le «popolazioni» dell'Ungheria fosse «garantita costituzionalmente l'eguaglianza politica delle loro nazionalità e delle loro lingue, nel rispetto dell'integrità territoriale dello Stato e della sua unità politica».)

³³ Fonti: *A magyar állam és a nemzetiségek 1848-1993* (“Lo Stato ungherese e le nazionalità, 1848-1993”), a cura di S. Balogh, L. Sipos, Budapest 2002, pp. 51-53, 64, citato in *Bevezetés a magyarországi nemzetiségi közösségek társadalomtörténetébe* (“Introduzione alla storia sociale delle comunità nazionali d'Ungheria”), a cura di E. Kállai, Eger 2011, cap. 1.2.5: *Az 1868. évi XLIV. törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában* (“L'articolo di legge XLIV/1868 riguardante l'eguaglianza delle nazionalità”), http://kisebbsstudomany.ektf.hu/tananyag/125_az_1868_vi_xliv_trvnyicikk_a_nemzetisgi_egyenjogsg_trgyban.html; L. KATUS, *A Lex Apponyi*, in «Rubiconline. Történelmi magazin», 2 (2015), http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/onlineplusz_2015_2_szam/2015. Il fatto che nazionalità minori di quelle elencate (maggiori) non fossero state prese in considerazione evidenzia un problema generale che risalta di più quando si parla di ‘minoranze’/‘maggioranze’ e non più di ‘nazionalità’: se è cosa ovvia individuare una ‘minoranza’ numericamente consistente, una grande ‘minoranza’, il limite inferiore dove una minoranza cessa di esserlo o di esistere ufficialmente è definibile soltanto per ragioni pratiche di gestione o, peggio, ideologiche. Teoricamente una minoranza si situa tra il 0,1% e il 49,9% della popolazione. Lo storico romeno L. BOIA, *Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări*, Bucarest 2014, p. 95, pone infatti due domande al riguardo, derivate però dalla precisa conformazione dell'Austria-Ungheria in dissoluzione al termine della Grande Guerra: una minoranza che si trovasse appena sotto la soglia del 50% non sarebbe qualcosa di più di una semplice minoranza rispetto alla maggioranza che si situa appena al di là di questa soglia? E, andando verso percentuali più basse ma non bassissime, è sufficiente il solo criterio numerico per fare di una minoranza una ‘vera’ e forte minoranza, oppure alla quantità devono associarsi delle caratteristiche territoriali e socio-culturali? Una risposta alla seconda domanda l'abbiamo già avuta nella precedente rapida disamina di che cos'è una ‘minoranza’ nell'Africa subsahariana: il solo criterio quantitativo non è garante del riconoscimento esplicito. Ma forse il caso teorico più delicato rimane quello di una micro-minoranza risultante dall'amputazione, tramite il ridisegnamento delle frontiere, da una grande comunità, la quale resta importante se non dominante o maggioritaria dall'altra parte della frontiera. Nei trattati conclusivi della Grande Guerra si era intenzionati a prevenire le conseguenze negative di queste nuove configurazioni etniche e politiche, anche mediante l'adozione formale di una terminologia internazionale che fino allora era usata soprattutto in ambito politico, parlamentare.

³⁴ G. GÁNGÓ, *Az 1868. évi nemzetiségi törvény és következményei* (“La legge del 1868 sulle nazionalità e sue conseguenze”), in «Korunk», maggio 2009; <http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2009&honap=5&cikk=10569>; una precedente versione più ampia in <http://korunk.org/?q=node/10569>, <http://nemzetisegek.hu/reperatorium/2003/05/Bar02.pdf>.

Se nella legge n. XLIV del 1868 e nella successiva legge sull'educazione, l'idioma ungherese ha lo status di *primus inter pares* (vd. <https://en.wikipedia.org/wiki/Magyarization>), a qualche anno di distanza, a seguito dei cambiamenti ai vertici politici e delle tendenze ideologiche delle élites, lo Stato, disattendendo lo spirito e il dettato delle due leggi, metterà in opera una politica di magiarizzazione linguistica e culturale volta alla riduzione delle altre nazionalità (che, in questo modo, da minoranze politiche sarebbero potute diventate anche, e proporzionalmente, minoranze demografiche);³⁵ questa politica agirà in concomitanza con gli effetti di altri processi o fenomeni demografici che favoriscono la magiarizzazione (natalità, emigrazione, immigrazione).³⁶ Il sociologo e politico Oszkár Jászi (1875-1957), di origine ebreo-ungherese ma con un'educazione cattolico-protestante, nel suo libro del 1912 (sugli Stati nazionali e sulla questione delle nazionalità)³⁷ afferma che la posizione di 'minoranza nazionale' (ungh. *nemzetiségi kisebbség*) di per sé non è incompatibile con un ruolo dominante; trattando di vicende della storia ungherese del precedente mezzo secolo, egli dichiara che la legge XLIV/1868 non implicava alcuna volontà di magiarizzazione (p. 342), tuttavia non molto tempo dopo l'ideologia magiarizzante e assimilante, debole intorno al 1868 sia nella società che nella stampa, si è rafforzata ed è diventata veicolo e sostegno di un obiettivo politico assimilazionista.³⁸

³⁵ Quando questi obiettivi, rientranti in un processo più generale di controllo della popolazione, sono evidenti e consapevoli, si può parlare di ingegneria demografica. Per una presentazione di un macroesempio di ingegneria demografica si veda, per la Cina moderna, N. FERRO, *Ingegneria demografica ed effetti collaterali*, in «Eastonline», 37 (2011), pp. 112-114, http://www.eastonline.eu/attachments/article/1245/east37_Pp_112-115_ItaWeb.pdf, scelto per la chiarezza e l'efficacia dell'esposizione.

³⁶ I.-A. POP, I. BOLOVAN, *Istoria Transilvaniei* cit., p. 218.

³⁷ O. JÁSZI, *A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés* ("La formazione degli Stati nazionali e il problema delle nazionalità/nazionalitario), Budapest 1912; <http://mek.oszk.hu/09200/09267/>.

³⁸ Ivi, pp. 310 ss. Sulla politica di magiarizzazione intrapresa dallo Stato dal 1875 fino al periodo della Grande Guerra, finalizzata all'aumento della magiarofonia per avvicinarla per lo meno al 50%, si vedano anzitutto i contemporanei Scotus Viator (R.W. SETON-WATSON, *Racial Problems in Hungary*, Londra 1908; <http://www.oocities.org/gogastransylvania/Seton-Watson/RacialProblems.htm>) e O. JÁSZI, *A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés* cit. Dal 42% nel 1867 si raggiunge poco più del 48% nel 1910, si ha dunque ancora una maggioranza non assoluta ma relativa, comunque 'forte'; i dati del censimento del 1910 sono leggibili a <https://en.wikipedia.org/wiki/Magyarization>; http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszag_i_nemzetisegek/horvatok/a_magyarorszag_i_horvatok_1910_1990/pages/005_az_1910es_nepszamlalas.htm. Che questo continui ancora a essere un argomento scottante e controverso, soprattutto in relazione alla Transilvania, lo si percepisce attraverso le voci su *magiarizzazione*, redatte per Wikipedia in numerose lingue. Supporto bibliografico diverso: su *Magyarization* cfr. PH. W. LYON, *After Empire: Ethnic Germans and Minority Nationalism in Interwar Yugoslavia*, 2008, tesi di dottorato, sotto la supervisione di J.R. LAMPE, 1993, University of Maryland, pp. 59 ss.; <http://drum.lib.umd.edu/handle/1903/8910>. Di questo processo discutono più recentemente da parte ungherese, per il perdurante interesse dell'argomento, A *magyar állam és a nemzetiségek 1848-1993* cit., G. GÁNGÓ, *Az 1868. évi nemzetiségi törvény és következményei* cit., L. KATUS, *A Lex Apponyi* cit. e certamente molti altri. Nel secondo volume di AA. VV., *Din istoria Transilvaniei*, Bucarest 1961, alle pp. 234-237 si ha una lettura data da storici romeni alle due leggi ungheresi ottocentesche sulle nazionalità e sull'educazione e alle loro applicazioni, lettura il cui tono

La duplice accezione del termine *minoranza*, politica e nazionale insieme, è attestata all'incirca dieci anni più tardi rispetto alle vicende del 1868. Lo testimoniano documenti di carattere politico, riflettenti momenti del dibattito internazionale che accompagna la definizione del Trattato di Berlino, del 1878, successivo alla guerra russo-turca. Si può perciò ragionevolmente presumere che anche la stampa occidentale della seconda metà dell'Ottocento possa restituire abbondanti attestazioni di questo significato più recente di *minoranza*, ovvero dell'oscillazione di *minoranza* tra il politico e l'etnico-linguistico-religioso, mentre invece nel testo del Trattato stesso il nuovo significato ("minoranza linguistica, religiosa ecc.") non compare ancora, come non viene utilizzato nemmeno il termine *minorité*.³⁹

C. 'Minoranza' nella storia della lingua italiana

La presentazione di come compaiono a mano a mano i significati di *minoranza* pecca di imprecisioni nel *DELI*,⁴⁰ s.v. *Minöre*. È anzitutto assente *minoranza* nel senso "l'essere minore d'età", attestato in Dante. Si indicano «gruppo meno numeroso di persone e cose» (av. 1855, A. Rosmini), «complesso dei cittadini di uno Stato che si differenziano dalla maggioranza per razza, lingua, religione o sim.» (1866: L[ingua] N[ostra] XVIII, 1957, p. 106).

Poiché la data del 1866 desta perplessità rispetto alla precocità in italiano del significato "minoranza linguistica, religiosa ecc.", se comparata alle attestazioni che sarebbero più tardive in francese e in inglese, è stato controllato il menziona-

(non la stretta sostanza) si può però presumere essere datato dal momento che risale agli anni '50-'60 del Novecento. Dopo la Grande Guerra le frontiere e gli Stati cambiano e la situazione si capovolge. Per la Romania dell'ultimo secolo, soprattutto della sua seconda metà, quando alterazioni più o meno spontanee si combinano con processi demografici decisamente pilotati verso la romenizzazione dello Stato, si veda L. BOIA, *Cum s-a românizat România*, Bucarest 2015, e la recensione di M. Chivu in <http://dilemaveche.ro/sectiune/carte/articol/romania-pierduta>. Per il periodo critico 1940-44, con la Transilvania divisa in due parti, cfr. B. ABLONCZY, *A visszatért Erdély 1940-1944* ("Il ritorno della Transilvania 1940-1944"), Budapest 2011, e l'equilibrata recensione in <https://maghiaromania.wordpress.com/2011/09/21/recenzie-ardealul-de-nord-perioada-horthysta-horthysti-unguri-romani/>. B. POMOGÁTS, *Reconstruirea podurilor - maghiarii și românii* ("Ricostruzione dei ponti - gli Ungheresi e i Romeni"), prefazione di G. Andreescu, trad. dell'orig. ungh. del 1998 di A.-M. Pop, Budapest-Sf. Gheorghe 2002, p. 229, afferma che l'erosione delle istituzioni ungheresi della Transilvania e delle promesse dei governi romeni si sarebbe ripetuta dopo il 1920, il 1947, il 1971 e il 1989. Cfr. anche S. SANTORO, *Dall'Impero asburgico alla Grande Romania. Il nazionalismo romeno di Transilvania tra Ottocento e Novecento*, Milano, 2014, cap. 3.2, sulla politica assimilazionista portata avanti dallo Stato romeno nella Transilvania del periodo tra le due guerre mondiali.

³⁹ La documentazione di quanto appena affermato si trova in M. LŐRINCZI, *Commemorando la Grande Guerra* cit., pp. 238-239 e, a proposito del Trattato di Berlino, 1878, in EAD., *Il concetto di "minoranza" nei codici legislativi e nelle costituzioni romene dei secoli XIX-XXI* cit., cap. 2. *Minorité* non è utilizzato nemmeno nei maggiori patti internazionali ottocenteschi precedenti il Trattato di Berlino; se ne veda un campione ivi, cap. 2.

⁴⁰ M. CORTELAZZO, P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna 1999².

to articolo del 1957 pubblicato in «Lingua Nostra».⁴¹ Vi si precisa, anzitutto, che “maggioranza, minoranza”, come significati propri del linguaggio della procedura parlamentare, compaiono in inglese nel ‘700 e sono ripresi anche in italiano per il tramite del francese (pp. 100-101); seguono le esemplificazioni. Alla p. 106 si legge, compendiando:

minoranza, 1866: «questo voto della maggioranza fu contrastato dalla minoranza»; *minority* acquisisce in ingl. il significato di diritto politico nel 1736, il fr. *minorité* nel 1777; è del 1820, in italiano, l'esempio «Assicurare la libertà di opinione di tutti i componenti, proteggere la minorità».⁴²

In parallelo viene presentato, nello stesso articolo di Messeri, anche il vocabolo *maggioranza*, sempre quale termine del linguaggio parlamentare e politico. Compendiando di nuovo (dalla p. 105):

adattamento dell'ingl. *majority* 1714 e mediato dal fr. (es. Voltaire, *majorité*), *maggioranza* e il suo significato politico vengono assunti anche in italiano, dove lentamente si sostituiscono a *pluralità dei voti*; è frequente in un primo tempo *maggiorità*, usato con costanza dal Mazzini; è del 1777 l'esempio «ogni opposizione in Parlamento è senza effetto contro una maggioranza che...»; è del 1826 l'esempio «il governo... è sicuro d'ottenere una gran maggioranza di membri»; è del 1849 quest'altro esempio: «la minorità ci ha anche più interesse della maggioranza».

A sostegno ulteriore del fatto che nel 1866 il concetto di “minoranza linguistica, religiosa ecc.” era ancora lontano dall'essere elaborato e diffuso nella lingua italiana (come non era ancora registrato nemmeno per il francese qualche anno prima),⁴³ si può portare la prova offerta dal quotato dizionario alfabetico-concettuale di Palmiro Premoli.⁴⁴ Siamo quasi alla vigilia della Grande Guerra come data di pubblicazione. In questo dizionario la famiglia della parola *minoranza* è così rappresentata (a p. 613):

⁴¹ A.L. MESSERI, *Anglicismi nel linguaggio politico italiano*, in «Lingua Nostra», XVIII, 4 (1957), pp. 100-108.

⁴² *Minorità* è variante di *minoranza*, ricalcata sul fr. ingl.: cfr. anche, poco più avanti, per *maggiorità/maggioranza*.

⁴³ Ci stiamo riferendo ad A. MAZURE, *Dictionnaire étymologique de la langue française usuelle et littéraire*, Parigi 1863.

⁴⁴ P. PREMOLI, *Vocabolario nomenclatore illustrato (spiega e suggerisce parole, sinonimi, frasi)*, II vol., Milano 1912; <https://archive.org/details/vocabolarionomen02premuoft>. Su Premoli cfr. M. TRIFONE, *Il lessicografo Palmiro Premoli (1856-1917)*, in *Minori e minoranze tra Otto e Novecento. Convegno di Studi nel centenario della morte di Enrico Costa (1841-1909)*, a cura di G. Marci e S. Pilia, Cagliari 2009, pp. 81-92, http://www.filologiasarda.eu/files/documenti/pubblicazioni_pdf/atti3/07trifone.pdf.

Minoranza. La parte o quantità minore paragonata a un'altra maggiore, specialm. in un'assemblea, in un Consiglio comunale o provinciale, nel Parlamento, e gli uomini che la costituiscono: minor numero, numero minore. *Rappresentanza delle minoranze*, disposizione della legge elettorale per cui anche i partiti in minoranza possono essere rappresentati nei corpi elettivi.

Minorare, minorazione (minorato). Il far minore, il diminuire.

Minorasco. La parte dell'eredità che passa al fratello minore.

Minore. Aggett. comparativo: inferiore, più piccolo; che ha meno valore, meno importanza, ecc. (contr. maggiore). – Termine di musica. – Una delle premesse del sillogismo. – Diminuire, diminuirsi; rendere, divenir minore.

Minorenne. Minore d'età: secondo il codice italiano, inferiore ai ventun anni. – Minorità (term. leg.), la condizione del minorenne.

Minorità. L'età del minorenne.

Nessun accenno, dunque, alla minoranza linguistica, religiosa ecc., ma solo a quella politica e parlamentare.

È molto più precisa, se paragonata a quella del *DELI* 1999, la voce *minoranza* nel *Vocabolario Treccani*, vol. III* (M-Pd), 1989; l'ordine di enumerazione dei significati indica anche l'evoluzione semantica. L'edizione ha anche un valore documentario perché anteriore all'emanazione della legge 482/1999 (*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*). Compendiando:

Minoranza. 1. ant. l'essere minore d'età (Dante [*Convito/Convivio*, IV, XXVI]); 2a. in contrapposizione a *maggioranza*, inferiorità numerica in un gruppo di persone, in un insieme, in particolare nelle votazioni, in assemblee ecc. (inferiorità quantitativa che rende ininfluenti); 2b. «gruppo di cittadini che nell'interno di uno stato si distinguono dalla maggioranza, secondo i casi, per la razza [= etnia] o per la lingua o per la religione, a cui si accompagna molte volte una diversa coscienza nazionale». Si precisa che: «la tutela delle minoranze linguistiche [cfr. l'art. 6 della Costituzione] ([è] attuata in Italia mediante l'istituzionalizzazione del bilinguismo in alcune province di confine [ecc.])». ⁴⁵

⁴⁵ Cfr. anche in S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. X (Mee-Moti), Torino 1978, alla voce *Minoranza*, qui riportata in forma abbreviata in ragione della sua lunghezza.

In Dante: *minoranza d'etade*.

“La parte di un tutto che è numericamente o quantitativamente inferiore all'altra o alle altre parti, e si contrappone a *maggioranza*”; “gruppo esiguo o assai limitato rispetto alla totalità della massa”. In Rosmini (1797-1855): «Uno dei vizi principali degli Stati costituzionali si è appunto questo, che la minoranza è sacrificata alla maggioranza». In D'Annunzio: «L'opinione giusta, eletta prima da un pensatore ardito, diventa quella d'una debole minoranza, e finalmente della maggioranza d'uomini».

In diritto e politica: “minoranza dei votanti in un organo collegiale”. In Rigutini (1829-1903): «'Maggioranza' e 'minoranza': per il 'maggior' o il 'minore numero' oramai sono entrate nel linguaggio dei parlamenti».

In sociologia: “In una comunità sociale, ciascuno dei gruppi o dei sottogruppi, stabilmente strutturati, che

D. Riassumendo, il significato delle parole *minoranza* e *minorité* ecc., se usate in riferimento a certi gruppi umani di dimensioni inferiori ad altri gruppi/comunità, non è originario o primario, non è associato dal momento della coniazione delle parole al significato di base generico “condizione di minore quantità”. Esso è uno sviluppo relativamente recente rispetto alle prime attestazioni delle parole, le quali appaiono nell’italiano e nel francese tardo medievale con il significato “l’essere minorenni”; dal francese la parola è mutuata in inglese. Inoltre, it. *minoranza*, quale termine del linguaggio politico e parlamentare, assume questo secondo significato politico/parlamentare nei primi decenni dell’Ottocento, mutuandolo dal francese o dall’inglese; in inglese questo significato si sviluppa già un secolo prima, seguito a brevissimo intervallo dal francese. *Minoranza* è inoltre più tardivo di *maggioranza*.

Che la prima attestazione del significato “minoranza nazionale, etnica, religiosa, linguistica (o anche, successivamente) culturale, storica” risalga in inglese esattamente al 1919, come si sostiene nel sopra citato e utilizzato dizionario etimologico inglese al § 2A, è poco rilevante. D’altronde sarebbe stato improbabile che il termine, o meglio questa accezione nuova e importante, apparisse *ex abrupto* in una data ben precisa; infatti, come qui documentato, ne anticipano l’uso testi in lingue diverse dall’italiano della seconda metà dell’Ottocento, degli anni ‘60-‘70, diversi anche tipologicamente da quelli dei trattati internazionali conclusivi della Grande Guerra: si tratta, cioè, di testi che si collocano a un registro formale inferiore (come quello dei dibattiti, della corrispondenza diplomatica, dei discorsi politici) a quello altamente controllato di un patto postbellico, il quale ridisegna e ridecrive la realtà e reimposta diritti e doveri degli Stati.

È utile focalizzare ora il discorso su una particolarità della conformazione semantica complessiva della parola *minoranza* e delle sue geovarianti. Il significato più antico “minoranza d’etade, (modernamente) di minore età” si riferisce all’incapacità giuridica di agire dell’individuo minorenni, i cui diritti vanno esercitati attraverso il suo rappresentante legale (genitori, tutori). Il tutore legale è quindi colui che obbligatoriamente tutela o protegge il minore, e al contempo lo controlla. L’attualizzazione del significato “di minore età” comporta o implica la

si distinguono e potenzialmente si contrappongono al gruppo maggioritario e dominante in virtù di particolari e specifiche caratteristiche sociologiche (socio-economiche, culturali, ideologiche ecc.) e si trovano, almeno di fatto, a disporre di possibilità di partecipazione al potere della comunità proporzionalmente inferiori a quelle di cui dispone il gruppo dominante”. In D’Annunzio, 1920: «L’insegnamento primario è dato nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun comune [del Carnaro], e nella lingua parlata dalla minoranza in corsi paralleli».

Si rimanda all’articolo 6. della Costituzione italiana. *Minoranza* deriva da *minore* < lat. *minor*, *minoris*. Cfr. fr. ant. *menor* (sec. XI), fr. *mineur* (sec. XII).

comparsa contestuale del significato “tutela, protezione”, reso esplicito tramite verbo (*tutelare, proteggere*), predicato + complemento (*si garantisce/richiede la tutela/protezione di...*) o diversamente. Ora, se guardiamo ai significati successivi di *minoranza* (“minoranza politica/parlamentare”, poi anche “minoranza religiosa, etnica, linguistica ecc.”), si nota che anche i nuovi significati si trascinano dietro il significato complementare “tutela, protezione [di un minore, di una persona giuridicamente incapace]”. I giuristi moderni estendono il significato di “tutela (di una minoranza)” a «ogni azione che si riveli necessaria o opportuna per preservare e valorizzare le situazioni linguistiche minoritarie»,⁴⁶ andando cioè oltre ai consueti significati giuridici di “protezione, vigilanza, controllo, difesa, salvaguardia” che inizialmente non implicavano la “valorizzazione”; tale valorizzazione odiernamente è a volte soffusa di tenue paternalismo o di materno orgoglio. Ma ciò non toglie che sono la “protezione, tutela” a rimanere in posizione dominante. Come osservava già Guillaumin «il [le mot *minorité*] présente, même dans l'usage populaire, un noyau constant qui semble d'ailleurs n'être pas totalement conscient: celui de l'incapacité ou de la non totale capacité juridique et coutumière».⁴⁷ Dalle letture e dalle citazioni utilizzate per quest'articolo ho isolato frasi o formulazioni che includono *tutela, protezione*, più numerose per “minoranza religiosa ecc.” (argomento più importante ai fini di questo lavoro) che non per “minoranza politica”, argomento qui collaterale e storicamente anteriore al precedente.

1. «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [art. 6 della Costituzione italiana]. Le problème de la protection des minorités. Law on protection of national minorities. In Italia le minoranze autoctone dell'arco alpino godono di una forte protezione giuridica; tra queste però quella slovena è la meno tutelata. Les minories [...] la seva especial protecció. Protezione delle “istanze collettive di diversità”: il caso delle minoranze linguistiche. Indigenous peoples [...] protection of their rights. Il problema della tutela delle minoranze».

2. «Assicurare la libertà di opinione di tutti i componenti, proteggere la minorità».

Per converso, come si diceva, il tutelato o il protetto sarebbe o rimarrebbe ‘di minore età’, un ‘eterno fanciullo’ bisognoso di tutela e di protezione, dunque in uno stato di subordinazione immanente a meno che non venga emancipato. Questo ritengo potrebbe essere il sottofondo concettuale, o il cortocircuito semantico

⁴⁶ P. TORRETTA, *Diritti fondamentali e protezione delle “istanze collettive di diversità”: il caso delle minoranze linguistiche*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», 2 (2014), pp. 695-734, p. 4; http://www.giurisprudenza.unipr.it/sites/st07/files/allegatiparagrafo/25-11-2014/la_tutela_delle_minoranze_linguistiche.pdf.

⁴⁷ C. GUILLAUMIN, *Sur la notion de minorité* cit., p. 102.

meritevole di un approfondimento psicolinguistico, da dove scaturirebbe involontariamente⁴⁸ un'osservazione come quella citata all'inizio dell'articolo: «anche un bambino capirebbe che cos'è una *minoranza*» dal momento che entrambi i referenti (l'individuo fanciullo e la collettività minoritaria) si troverebbero nell'identica situazione di richiedere tutela per poter esercitare certi diritti.

Si può anche ipotizzare che la comparsa più precoce di *maggioranza* (*politica*) sia dovuta a quest'assenza di connotazioni 'fanciullesche'. La 'maggioranza' diventa per la stessa ragione un concetto più elastico, riguarda infatti gli 'adulti': può essere 'relativa' (il che equivale, in fondo, a essere sì una minoranza, ma 'forte'), 'assoluta' (= 50% + 1) e 'qualificata' (solitamente 3/5, 2/3, 3/4 oppure 4/5).

3. 'Minoranza' in due trattati della Grande Guerra. Un cambiamento di prospettiva radicale

A. Il Trattato di Sèvres: *Traité de paix entre les Puissances alliées et associées et la Turquie*, 10 agosto 1920, non ratificato.⁴⁹ La parte IV (articoli 140-151) riguarda la *Protection des minorités* (etniche, religiose o linguistiche). All'art. 141 si stipula quanto segue:

La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Nel testo del trattato il termine *minorité* ricorre una dozzina di volte: *minorités*; *minorités ethniques*; *minorités ethniques, religieuses* (= *de religion*) ou *de langue*. Tra le disposizioni che potevano portare a un'ulteriore riduzione territoriale della Turchia, alla terza sezione (*Kurdistan*, articoli 62-64) si prevede la possibilità della creazione di uno Stato indipendente curdo nelle «régions où domine l'élément kurde». Perciò, citando da uno sdegnato e acceso discorso di Mustafa Kemal (Atatürk), «per noi [Turchia, Turchi] questo trattato è inesistente»⁵⁰ e infatti il trattato non venne ratificato.

B. Nel Trattato di Losanna⁵¹ la sez. III (della I parte, articoli 37-45) riguarda la *Protection des minorités*, cioè, (nota bene) cumulativamente, le “minorités non-

⁴⁸ Cfr. *ibid.*

⁴⁹ <http://mjp.univ-perp.fr/traites/1920sevres.htm>.

⁵⁰ G. HAIG, *The invisibilisation of Kurdish: the other side of language planning in Turkey*, in *Die Kurden: Studien zu ihrer Sprache, Geschichte und Kultur*, a cura di S. Conermann e G. Haig, Schenefeld 2003, pp. 121-150, a p. 6 dell'estratto in rete; <http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/aspra/bib-haig/InvisibFinal.pdf>.

⁵¹ <http://mjp.univ-perp.fr/traites/1923lausanne.htm>.

musulmanes” (espressione che si riferirebbe a Greci, Armeni ed Ebrei), indicate nel testo turco con *gayrimüslim ekalliyetler*.⁵²

Specularmente, all'art. 45 è indicata l'esistenza, entro la Grecia, di una *minorité musulmane* cui si deve garantire protezione. L'art. 38 della stessa III sezione specifica, riprendendo dal Trattato di Sèvres, che «Le Gouvernement turc s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité [= cittadinanza], de langue, de race ou de religion». La cittadinanza è indicata agli articoli 21, 30-36 con *nationalité*, cioè “appartenenza alla nazione”.⁵³ Seguono, agli articoli 39-41,

⁵² A. KÜNNCKE, *The Turkish concept of “minorities” - an irremovable obstacle for joining the EU?*, in «European Scientific Journal», December 2013, special edition, vol. 2, pp. 77-88 (in rete), a p. 79; se ne veda anche la versione più ampia in «Jurisprudencia / Jurisprudence», 20/2 (2013), pp. 527-547; <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/969/925>. Alla nota 60 della prima versione Künncke precisa che «*ekalliyet* is the old Ottoman term for *minority*. Nowadays, in Turkish the common term for *minority* is *azınlık*». Nella Costituzione della Repubblica di Turchia le minoranze, comunque le si vogliano nominare, non sono menzionate (ivi, p. 79). Il problema della terminologia turca corrispondente a *minoranza* sarà meglio articolato al § 4.

Cfr. anche B. ORAN, *The minority report affair in Turkey*, «Regent Journal of International Law», 5 (2007), 93 pp, alle pp. 24, 28-29; <http://baskinoran.com/makale/Minorityreportaffair-RegentJournal.pdf>.

⁵³ Alla Società delle Nazioni, fondata nel 1919-20 (ed estinta nel 1946), avrebbero aderito *Stati* ovvero *nazioni*, il che implica l'ulteriore nota difficoltà di definire che cos'è una *nazione* e in che misura e per quali ragioni storiche e concettuali-ideologiche *Stato* e *nazione* sarebbero associabili e sovrapponibili. Testimoniano tale difficoltà – tanto per non inoltrarci in una bibliografia sterminata (illustrata e utilizzata ad es. in *Becoming National: A Reader*, a cura di G. Eley, R.G. Suny, New York-Oxford 1996) – tutte le voci *nazione* delle numerose enciclopedie in italiano:

http://www.treccani.it/enciclopedia/nazione_%28Enciclopedia_delle_scienze_sociali%29/;

http://www.treccani.it/enciclopedia/nazione_%28Enciclopedia_Italiana%29/;

http://www.treccani.it/enciclopedia/idea-di-nazione_%28Enciclopedia_delle_scienze_sociali%29/;

<http://www.treccani.it/enciclopedia/nazione/>. Nell'ultima voce, quasi in conclusione, si sottolinea che «la pluralità di significati del termine *nazione* emerge altresì nel testo della Costituzione italiana vigente».

Viene precisato che nel testo della Costituzione, nella maggior parte delle occorrenze *nazione* è sinonimo di *Stato*, in un solo caso di *popolo*, mentre menzionando gli «italiani non appartenenti alla Repubblica, pare distinguere tra *nazione* e *Stato*». Pertanto, sintetizzando al massimo e portando il discorso su di un piano del tutto generale, in funzione del fatto che lo *Stato* e la *nazione* 1. vengano o 2. non vengano concepiti e definiti come entità coestensive, anche l'aggettivo *nazionale* cambia di significato. Nel primo caso ogni singolo cittadino ha un'identica appartenenza nazionale; *nazionalità* è equivalente, su un piano istituzionale e giuridico, a *cittadinanza*; qualsiasi gruppo minoritario è subordinato alla *nazione*, è una minoranza della e all'interno della *nazione*. Nel secondo caso l'appartenenza nazionale caratterizza 2.1. sottoinsiemi della popolazione di uno Stato (e la cittadinanza è determinata dall'appartenenza a quell'unico Stato in cui però convivono più gruppi nazionali di dimensioni variabili di cui uno è/sarebbe dominante) oppure caratterizza 2.2. insiemi transfrontalieri (e la cittadinanza è determinata dall'appartenenza dei singoli a vari Stati); l'appartenenza nazionale è la stessa, ma le cittadinanze dei singoli sono differenti; è evidente che essere maggioranza o minoranza è una questione di proporzione all'interno della popolazione dello Stato plurinazionale. Il primo caso corrisponderebbe alla cosiddetta 'nazionalità politica', il secondo alla 'nazionalità culturale'. Per un dibattito sul tema tra intellettuali ungheresi, cfr. T. BAUER, *Nemzet és nation*, in «Élet és irodalom», LV/19 (2011); http://www.es.hu/bauer_tamas;nemzet_es_nation;2011-05-11.html. Cito questa fonte perché si ricollega all'analisi della legge sulle nazionalità emanata nel regno d'Ungheria nel 1868, di cui al § 2B.

altre specificazioni sul problema delle lingue diverse dal turco, lingua ufficiale. All'articolo 40, ai *ressortissants*⁵⁴ turchi non musulmani (appartenenti a minoranze non musulmane) vengono riservati gli stessi diritti dei *ressortissants* turchi in generale.⁵⁵ Poiché da quel momento in poi anche in turco si è dovuto impiegare un termine equivalente a *minorité*, vediamo ora che risposte si sono date per eliminare ciò che sarebbe potuto sembrare una pericolosa e anacronistica lacuna lessicale.

4. 'Minoranza' nella lingua turca

Si impongono alcune prime precisazioni. La parola *ekalliyet* utilizzata nel Trattato di Losanna, benché significhi effettivamente "minoranza", ha il 'difetto' di essere un arabismo. *Ekalliyet* contiene una base di origine araba, *akall* "meno", più il suffisso nominale *-iyet*, e in turco può essere tradotta alla lettera con "meno, molto meno, troppo poco" + suffisso.⁵⁶ *Ekalliyet* equivale, quindi, a "minoranza, pochezza": ad es. *Faal müslüman ve ekalliyet mezarlıklar* significa "Muslim and minority cemeteries in use" (lett. "attivo musulmano e minoritario/di minoranza cimiteri").⁵⁷ Per il parlante moderno *ekalliyet* risulta essere un termine obsoleto e in più inanalizzabile (non motivato), dal momento che non si comprende più il significato della base araba. In conformità con il principio puristico kemalista della turchizzazione e della riturchizzazione (corrispondenti a dearabizzazione e depersianizzazione) della lingua turca attuate nella Repubblica di Turchia,⁵⁸ è sta-

⁵⁴ *Ressortissant* in francese è sinonimo imperfetto di *nationalité*. Definizione: «Les ressortissants sont des personnes qui ont été reconnues par un État comme ayant un lien effectif avec lui. Le droit international confère généralement à chaque État le pouvoir de déterminer qui remplit les conditions nécessaires pour être ressortissant. La citoyenneté s'acquiert ordinairement par la naissance dans le pays (*jus soli* ou droit du sol), par le fait d'être né d'un ressortissant du pays (*jus sanguinis* ou droit du sang), par la naturalisation ou par une combinaison de ces éléments»; Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme, *Les droits des non-ressortissants*, 2006; <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/noncitizensfr.pdf>. Cfr. anche <http://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/ressortissant>, dove *ressortissant* è tradotto con *cittadino*; *avente la cittadinanza/nazionalità X*; *di cittadinanza/nazionalità X*. Sul gioco, in francese, nell'uso attuale, di *nationalité*, *citoyenneté* e *ressortissant* si può avere un primo saggio alla voce <https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A9>.

⁵⁵ Commento di B. ORAN, *The minority report affair in Turkey* cit., pp. 28-30, ai menzionati articoli dal Trattato di Losanna, dal quale cito: «although the title of Section III is *Protection of Minorities*, all residents of the country – not just all citizens – have been inserted into this Section. In short Section III embodies the rights of all persons in Turkey; in technical terms, *human rights* have been positioned in this Section» (p. 29).

⁵⁶ S. NIŞANYAN, *Türkçe Etimolojik Sözlük* ("Dizionario etimologico turco"), 2002, s.v.; <http://www.nisanyan-sozluk.com/>.

⁵⁷ <http://www.ibt.gov.tr/tr-TR/BilgiHizmetleri/Istatistikler/Documents/bldhizmetleri/t558.pdf>, con dati recenti, del 2000.

⁵⁸ Sulla riforma (rivoluzione) linguistica kemalista avviata nella terza decade del Novecento, ma che ha continuato e sviluppato con "catastrofico successo" (G. LEWIS, *The Turkish language reform. A catastrophic success*, Oxford 2002) tendenze prebelliche miranti alla purificazione e densenizzazione della lingua turca,

ta coniata e usata successivamente la neoformazione del tutto trasparente *azınlık*, da *az* “piccolo, poco ecc.”. *Az* è una parola ad alta frequenza e occorre in numerose combinazioni lessicali nonché in derivati,⁵⁹ di cui non pochi dal valore negativo e sminuente come ad es. *azlık* “minority, shortfall, paucity, scarcity” (“minoranza, deficit, scarsenza, scarsità”).

Perciò l'osservatore attento (in questo caso un giurista) sottolinea che «in Turkey the term “minority” (*azınlık*) has a negative connotation» e che perciò non è ben tollerato.⁶⁰ Al fine di rendere più accettabile in Turchia il concetto di ‘minoranza’, egli propone di sostituire definitivamente *azınlık* con *topluluk*; tale vocabolo deriva da *top* “palla”, indica una comunità coesa, come ad es. un gruppo di amici ecc., e potrebbe essere esteso anche a “comunità/collettività etnica”. Valga il seguente esempio per illustrare il significato base di *topluluk*: «Bu topluluk Ada Kale'nin tarihini ve gelenekliğini devam ettirmek amacı ile kurulmuştur» “This community [comunità, associazione] was born to carry on the history and tradition of Ada Kaleh”.⁶¹

Trattandosi di un problema linguistico-concettuale importante che crea contrasti tra la Turchia e l'Unione Europea, mi permetto di continuare a citare più estesamente da Künnecke (2013):

In contrast to that, the term “ethnic group” (*topluluk* [*< toplu* “collettivo” *< top* “palla”]), which is often used in international professional literature as a synonym for the term “minority” [cfr. quanto già detto al § 2], is not biased negatively and does not create belittling, segregating or excluding associations. Therefore, members of minority groups can accept this term. But also for the Turkish state, the classification of ethnic or religious groups like the Kurds or the Alevis as “ethnic group” (*topluluk*) offers the opportunity to adhere to its present concept of minorities, which was and still is formative for the national selfconception of the Turkish republic. The term “minority” (*azınlık*) is in Turkey inevitably associated with something strange and alien which is a threat for the unity of the nation, whereas the term “ethnic group” (*topluluk*) does not conflict with the unity of the national population. The term “ethnic group” (*topluluk*) would open the possibility to estab-

si vedano ad es. G. HAIG, *The invisibilisation of Kurdish: the other side of language planning in Turkey* cit., N. MELIS, *Il linguaggio politico della Repubblica turca: la costituzione del 1924 come caso di studio*, in *Lingue, letterature, nazioni. Centri e periferie tra Europa e Mediterraneo*, a cura di I. Putzu, G. Mazzon, Milano 2012, pp. 421-435.

⁵⁹ Cfr. <http://www.zargan.com/tr#!q=az>

⁶⁰ A. KÜNNECKE, *The Turkish concept of “minorities” - an irremovable obstacle for joining the EU?* cit., pp. 83-84.

⁶¹ Ada Kaleh, l'isola-fortezza, è stata una meravigliosa isoletta del Danubio abitata da una comunità, una exclave di ca. 600 Turchi musulmani, inglobata nella popolazione della Romania dopo la Grande Guerra. Sopravvissuta a guerre e trattati, l'isola, un'oasi dal clima mediterraneo, non esiste più dal 1970, in quanto è stata sommersa da un invaso che alimenta una centrale idroelettrica romeno-serba. Alcuni ex abitanti e loro discendenti hanno formato una associazione (*topluluk*) per salvaguardarne il ricordo; https://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Kaleh; <http://alexisphoenix.org/adakaleh.php>.

lish a doctrine which accentuates and emphasizes the cultural heritage of a nation that is composed of several (ethnic) groups and that forms the unity “Turkish nation” as an inseparable unification of these (ethnic) groups. Consequently, each ethnic group would be an integral part of the Turkish nation with equal rights.

Azınlık “minoranza” ha tuttavia la proprietà linguistica di formare una coppia antonimica simmetrica ma anche capovolta con *çoğunluk* “maggioranza (massa, folla ecc.)” che deriva da *çok* “grande, buono, numeroso, molto, bello ecc.” e che dunque è connotato nel campo semantico della “grandezza, bontà”.

Anteriormente alla Grande Guerra la modalità più importante di classificazione della popolazione presente, o delle popolazioni presenti sul territorio dell’Impero Ottomano era l’appartenenza religiosa. I documenti del censimento del 1914 presentano ancora l’uso indistinto dei termini *populations*, *nationalités*, indifferentemente se maggioritarie o minoritarie: «Proportions des populations musulmanes, grecques [cioè ortodosse] et arméniennes en Asie-Mineure d’après la statistique officielle d. 1914»; «différentes Nationalités [Musulmani, Greci, Armeni, Israeliti] – statistique officielle: 1914». ⁶²

La popolazione musulmana (evidentemente maggioritaria quanto meno nella parte asiatica/africana e senza ulteriori distinzioni interne) era definita come “dominante”. ⁶³ Le varie comunità religiose (che al loro interno si differenziavano anche etnicamente e linguisticamente ma non secondo rigide relazioni di inclusione) hanno formato il sistema dei *milletler* (sg. *millet*); il *millet* era dominante o dominato («Millet-i Hakime (“The Dominant Community”), the Muslims, and Millet-i Mahkume (“The Dominated Community”), the non-Muslims who were the second-class subjects»). ⁶⁴ I *milletler* erano riconosciuti dallo Stato e si autogovernavano secondo norme proprie. *Millet*, prestito dall’arabo (ملة), significa originariamente “religione, comunità religiosa” e simili ⁶⁵ ma nel turco moderno significa soprattutto “nazione” (un quotidiano di grande diffusione è intitolato *Milliyet* “Il nazionale”). Prima della Grande Guerra nell’Impero ottomano erano riconosciuti 17 *milletler*. ⁶⁶

⁶² Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_di_popolazioni_tra_Grecia_e_Turchia.

⁶³ B. ORAN, *The minority report affair in Turkey* cit., p. 24.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ S. NIŞANYAN, *Türkçe Etimolojik Sözlük* cit. s.v.

⁶⁶ Sui *milletler* si legga in K.H. KARPAT, *Studies on Ottoman Social and Political History: Selected Articles and Essays*, Leida 2002; B. ORAN, *The minority report affair in Turkey* cit.; *Turkish Literature and Cultural Memory - ‘Multiculturalism’ as a Literary Theme after 1980*, a cura di C. Dufft, Wiesbaden 2009; *Minorities, Intermediaries and Middlemen in the Ottoman Empire*, a cura di N. Melis, in «Oriente moderno», 93/2 (2013); F. ÖZTÜRK, *Ottoman and Turkish Law*, Bloomington (IN) 2014 (in rete), cap. I: *The Ottoman Millet system*; cfr. inoltre http://en.wikipedia.org/wiki/Millet_%28Ottoman_Empire%29 nonché le sue versioni fr. ecc.

Ma data la possibilità tradizionale e legale di classificare i vari tipi di comunità secondo criteri anche diversi, si verifica che

While the Arabic term *millah* or Turkish *millet* was used in the seventeenth century to designate Christians or Jews generically, the word *tā'ifah* (Turkish *taife*: group or party) was used by Ottoman bureaucracy much more frequently for any collective social, religious or economic group (Muslim or non-Muslim) including sects within a larger religious group, craftsmen, merchants, tribes, or foreigners (*Efrenc* ["Franchi", europei, occidentali, cfr. persiano *Frangistan* "Paese dei Franchi, degli Europei latini/occidentali"] *ta'ifesi*). *Ta'ifes* generally could establish their own membership rules and choose leadership that was legally recognized if registered with the Islamic court.⁶⁷

Detto diversamente:

There are numerous terms that the Ottoman officials of the Empire used to define different group identity. One of the most common is *tā'ifah* (Tur. *taife*), that in Ottoman usage meant generally a group or a party of men (see Qur'ān, XXIV: 2), and also indicated a professional or trade group. *Ifrenc*, *Kefere*, *Küffar* were all generic terms intending Christian infidels from Europe.⁶⁸

Anche gli Zingari (musulmani o cristiani) potevano costituire un *ta'ife*: *çingane taifesi* "Gypsy bands roaming around the countryside".⁶⁹ Sotto le spinte nazionaliste e irredentiste di matrice prevalentemente europea, i *milletler* fondati sulla comune appartenenza di fede si modificano, a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento, nella direzione della comune appartenenza etnica/nazionale; ad es. il *Rum milleti* "comunità dei 'Romani'", cioè "dei cristiani ortodossi" diventa lentamente, e per la coazione di diversi fattori (politici, militari, demografici e ideologici), piuttosto la "comunità dei Greci".⁷⁰ Come indica la studiosa appena citata, la Costituzione turca del 1876, all'art. 18, riflette proprio questa fase di trasformazione dell'ideologia e delle usanze tradizionali, poiché prescrive per la prima volta «the dominance not only of Islam as the religion of the state, but also mastery of the Turkish language as a precondition for a post in the civil service». Viene così disegnata la via verso la creazione dello Stato nazionale e verso l'istituzione formale dell'opposizione maggioranza-minoranza etnica, anche se la

⁶⁷ T. KRSTIĆ, *Contesting Subjecthood and Sovereignty in Ottoman Galata in the Age of Confessionalization: The Carazo Affair, 1613-1617*, in *Minorities, Intermediaries and Middlemen in the Ottoman Empire* cit., pp. 422-453, a p. 442.

⁶⁸ N. MELIS, *Introduction*, ivi, pp. 349-364, a p. 351.

⁶⁹ F. ÇELİK, "Civilizing Mission" in the Late Ottoman Discourse: The Case of Gypsies, ivi, pp. 577-597, a p. 581.

⁷⁰ Cfr. B. HENDRICH, *Remembering Culture(s) in Turkey - A Brief Survey*, *Turkish Literature and Cultural Memory - 'Multiculturalism' as a Literary Theme after 1980* cit., pp. 13-28, a p. 18.

trasposizione di quest'ultima in lingua turca incontra ancora notevoli problemi non affatto risolti. Ma parallelamente si deve continuamente tenere a mente che questo cammino attraversa decenni di scontri armati, di guerre e di etnicidi che si protraggono anche a Grande Guerra conclusa.

5. Esiste attualmente una definizione di 'minoranza'?

A. Se è vero, come sostengono Plésiat,⁷¹ le sue fonti e altri, che la nozione di 'minoranza nazionale' è stata creata dal diritto internazionale del periodo immediatamente postbellico (dopo la Prima guerra mondiale), è però altrettanto vero che «ancora oggi [2005] non esiste una definizione esaustiva del termine *minoranza*. Tale difficoltà è legata alle diverse metodologie con cui esso viene disciplinato». ⁷² Soffermandosi soprattutto su *minoranza linguistica* in un contesto centro-africano, anche Kubik afferma che «with regard to language, there are no linguistic criteria to determine what is a minority language. The term is strictly relative and comparative». ⁷³ Slimane, dopo aver passato in rassegna e commentato le principali definizioni allora esistenti (2003), così conclude: «Despite the references to minorities found in international legal instruments, there is still no definition of minorities likely to command general approval. Indeed, it is often postulated that there is little need for a single definition, which could prove unnecessarily limiting». ⁷⁴ Ciò è generalizzato e ribadito a livello internazionale dalle Nazioni Unite nel 2010:

Il n'existe pas de définition reconnue à l'échelon international qui permette de déterminer quels groupes constituent des minorités. [...] La difficulté de parvenir à une définition largement acceptable est due à la diversité des situations que connaissent les minorités. ⁷⁵

E ultimamente ancora in Künnecke, per quanto riguarda l'Unione Europea:

⁷¹ M. PLÉSIAT, *Introduction. Minorité nationale: évolution d'une notion et enjeux de définition* cit., pp. 10-11.

⁷² F. DAL PASSO, *Storia e diritti delle minoranze*, in «Semestrale di studi e ricerche di Geografia», 2005/1, p. 1; <http://www.lettere.uniroma1.it/sites/default/files/868/10.%20STORIA%20DEI%20DIRITTI%20DELLE%20MINORANZE%20-%20F.%20Dal%20Passo.pdf>.

⁷³ G. KUBIK, *Minority languages and cultures in Central Africa*, 1989/2003, p. 1; http://www.unihildesheim.de/ntama/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3Aminority-languages-and-cultures-in-central-africa&catid=75%3Asecond-slavery&Itemid=56&showall=1.

⁷⁴ S. SLIMANE, *Recognizing Minorities in Africa* cit., p.1.

⁷⁵ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_fr.pdf, p. 1.

Within the EU a universally recognized and binding concept of minorities does not exist. Also no international law document includes a definition of the concept of *minorities*.⁷⁶

È utile arricchire il quadro con la sintesi di uno degli articoli del giurista slovacco D. Šmihula, il quale, come si desume dai dati in rete, studia intensamente le problematiche minoritarie, pubblica molto all'estero e svolge anche attività legate alla diplomazia.⁷⁷ Il secco riassunto rende bene, al di là dei commenti possibili, quali siano i criteri numerosi e incrociati che solitamente vengono utilizzati:

During historic development, that the stress put in international law on protection of national minorities was strengthened or weakened depends upon a momentary interest of states. In (general) international law up to now, the term of "national minority" has not been legally defined. It has been done only for Europe [cfr. sopra Künnecke, di parere contrario]. A group can be classed as a national minority if it is numerically smaller than the rest population of the state. It is not in a dominant position, its culture, language, religion, race, etc. are distinct from that of the rest population, its members have a will to preserve their specificity, its members are citizens of the state where they have the status of a minority and as a specific condition frequently added, at the same time such a minority should have a long-term presence on the territory where it has lived.

Nella stessa ottica, è da leggere senz'altro anche l'esposizione sintetica e chiara del problema e delle sue implicazioni in *Qu'est-ce qu'une «minorité»?», 2014.*⁷⁸ Se ne può anticipare per lo meno tanto: «Le terme de *minorité* n'a pas de définition claire et précise au niveau du droit international public».

Quando si guarda alla storia recentissima di *minoranza*, si osserva che a livello internazionale all'affermazione della cauta indefinibilità si è giunti a gradi, tanto più che già i concetti base (come 'nazione', 'nazionalità', 'etnia', 'lingua' ecc.) cambiano di statuto a seconda dei casi. Eccone alcune tappe.

Nel 1977, in un documento dell'ONU, per 'minoranza' si intende un

gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri, cittadini dello Stato, possiedono, dal punto di vista etnico, religioso o linguistico, caratteristiche che differiscono da quelle del

⁷⁶ A. KÜNNECKE, *The Turkish concept of "minorities" - an irremovable obstacle for joining the EU?* cit., p. 78.

⁷⁷ D. ŠMIHULA, *Definition of National Minorities in International Law*, in «Journal of US-China Public Administration», 6/5 (2009), pp. 45-51.

⁷⁸ *Plateforme d'information humanrights.ch.*; <http://www.humanrights.ch/fr/dossiers-droits-humains/droits-des-minorites/questions-conceptuelles/definitions/minorite>.

resto della popolazione e manifestano [se anche in maniera implicita]⁷⁹ anche un sentimento di solidarietà allo scopo di preservare la loro cultura, la loro tradizione, la loro religione e la loro lingua.⁸⁰

Nel 1993, nella Raccomandazione 1201 adottata in seno al Consiglio d'Europa, la 'minoranza nazionale' è così definita:

un groupe de personnes dans un État qui : a) résident sur le territoire de cet État et en sont citoyens ; b) entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État ; c) présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques ; d) sont suffisamment représentatifs tout en étant moins nombreux que le reste de la population de cet État ou d'une région de cet État ; e) sont animés de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion [N.B.] ou leur langue.⁸¹

In Plésiat, si analizzano i concetti implicati nelle definizioni più recenti (nazione, nazionale, etnico, criterio numerico, regola maggioritaria, agire democratico, discriminazione, nazionalità/cittadinanza ecc.).⁸² Si nota, comunque, che non è sufficiente un solo criterio per stabilire la differenza rispetto allo status di 'maggioranza', tanto più che tale criterio non potrebbe godere né di un'accettazione generalizzata né avere sempre lo stesso rango gerarchico; anzi, possono variare anche la combinazione dei criteri e la loro gerarchia.

In considerazione di quanto finora detto, non sarà certamente una dimenticanza se nella *Stanford Encyclopedia of Philosophy*⁸³ non c'è (ancora) una voce su *Minority* mentre le parole *minority/minorities* sono usate in oltre 200 articoli; esiste invece una voce dedicata a *Group Rights* dove si discute anche di minoranze.⁸⁴

Si deve obbligatoriamente evidenziare che l'applicazione di 'minoranza' a una certa comunità può essere recepita come offensiva, in assoluto (cfr. il caso del turco di cui si è già parlato al § 4) oppure in determinate situazioni, come quelle descritte per l'anglo-americano nell'*American Heritage Dictionary*...:

Some people object to this term as negative or dismissive, and it should probably be avoided in contexts where a group's status with regard to the majority popula-

⁷⁹ Cfr. M. PLESIAI, *Introduction. Minorité nationale: évolution d'une notion et enjeux de définition* cit., p. 21.

⁸⁰ <http://www.treccani.it/enciclopedia/minoranze-diritto-internazionale/>.

⁸¹ Ripreso da M. PLESIAI, *Introduction. Minorité nationale: évolution d'une notion et enjeux de définition* cit., pp. 21-22.

⁸² *Ivi*, pp. 22 ss.

⁸³ <http://plato.stanford.edu/>.

⁸⁴ <http://plato.stanford.edu/entries/rights-group/>, 2008.

tion is irrelevant. Thus we would normally say *a tour of the city's ethnic* (not *minority*) *restaurants* or *a poem celebrating the diversity of cultures* (not *minorities*) *in America*, where in both cases the emphasis is cultural as opposed to statistical or political.⁸⁵

Altrove l'uso di *minoranza* può diventare addirittura impraticabile sul piano quantitativo, nonostante proprio sul piano strettamente quantitativo una minoranza equivalga a ciò che è inferiore al 50% di una classe di persone, solitamente degli abitanti di uno Stato. Ma qual è il processo storico e politico che ha portato alla sua formazione e alla definizione dei confini di quello Stato? In Africa gli accordi tra le potenze europee coloniali hanno determinato confini politici arbitrari, tracciati col righello, che hanno spezzato l'unità di numerose popolazioni locali. Partendo da questo dato di fatto Roland Breton ci illustra, come detto, «l'Afrique noire, une terre de minorités [où] la présence d'une majorité dominante au sein d'un État est tout à fait exceptionnelle».⁸⁶

Nonostante ciò, le classificazioni dei vari tipi di minoranza hanno proliferato e continuano a proliferare. In questa sede interesserebbero piuttosto le classificazioni in base alla lingua, sebbene oramai sia consapevolezza radicata che a livello mondiale la specificità linguistica non è né condizione obbligatoria né condizione sufficiente per individuare e descrivere compiutamente una minoranza.⁸⁷ Ci rife-

⁸⁵ <http://www.thefreedictionary.com/minority>, 2011.

⁸⁶ R. BRETON, *Atlas des minorités dans le monde. Panorama des identités ethniques et culturelles* cit., pp. 46-51. Poiché il libricino di Breton, ricco di cartine e di grafici, contiene una esposizione concentrata di 80 pagine, non è possibile ridurlo ulteriormente a un riassunto, ma se ne raccomanda la lettura e la visione. Per approfondimenti sull'Europa, del medesimo autore si può consultare l'*Atlas des minorités en Europe*, Parigi 2005, e inoltrandoci nell'Asia, l'*Atlas géopolitique de la Russie*, Parigi 2007. Nel 2011 il periodico «Le Monde» pubblica un *Atlas des minorités* corredato di 200 cartine, dove il significato di *minoranza* è esteso a qualsiasi tipo di gruppo minoritario, consolidato o di recente formazione o individuazione.

⁸⁷ È apprezzabile l'ammissione che, in Italia, «la situazione sociolinguistica di molte delle lingue in situazione di minoranza analizzate non si discosta molto da quella dei "dialetti" di altre zone d'Italia, che sono in situazione di diglossia o di dilalia con l'italiano» e che «dal punto di vista sociolinguistico, praticamente tutte le L[ingue di] M[inoranza] da noi approfondite si trovano nella condizione di essere dialetto: ossia, nella situazione di essere percepite come tali, al di là dei nomi che vengono utilizzati per indicarle, dagli stessi membri della comunità parlante. Dialetto in questo caso significa codice intrinsecamente subordinato a un altro sul territorio, adatto – sempre al di là delle affermazioni di principio – semmai alla conversazione ordinaria e probabilmente in lenta decadenza»: cfr. G. IANNACCARO, *Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla Legge 482/99. Il plurilinguismo scolastico nelle comunità di minoranza della Repubblica Italiana*, in «Quaderni della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica», 1 (2010), pp. 310, 351; ripreso in G. IANNACCARO, V. DELL'AQUILA, *Historical linguistic minorities: Suggestions for classification and typology*, in *Italian Sociolinguistics: Twenty years on*, a cura di F. Guerini e S. Dal Negro, in «International Journal of Sociology of Language», 210 (2011), pp. 29-45, a p. 35, http://www.academia.edu/1580116/IJSL_Italian_minorities. Tuttavia il solo livello della funzionalità linguistica non è sufficiente – è bene ribadirlo – né all'individuazione né alla negazione dello status di minoranza, né dall'esterno della comunità interessata (come spesso accade) né dal suo interno.

riamo, inoltre, alle comunità storiche, dunque non alle cosiddette *neominoranze* ovvero agli immigrati recenti.

Alcuni studiosi hanno introdotto, dal punto di vista della conformazione territoriale delle comunità in questione, la distinzione tra ‘minoranza nazionale’ (che presenta continuità territoriale transfrontaliera con la lingua dominante, e con chi la parla, di un altro Stato, oppure – potremmo aggiungere – con una minoranza di uno o più Stati confinanti, come nel caso dei Curdi oppure dei Baschi) e ‘minoranza etnica’ (la quale è ricompresa, insieme con lo specifico idioma, interamente entro lo Stato di appartenenza; non teniamo in conto le diaspore).⁸⁸ Se però questa bipartizione terminologica è utilizzata/utilizzabile in certe situazioni, non lo è in altre, poiché ‘etnico’ potrebbe essere considerato inaccettabile da chi è così denominato in quanto allusivo a esotismo, xenità, subalternità, folcloristico, insomma sa come minimo di ‘strano, anomalo’ ancor prima che di ‘straniero’. È quasi impensabile che una maggioranza si autodefinisca ‘etnica’. In ogni caso, il riferimento alla sola lingua non è sufficiente e si richiedono ulteriori specificazioni storiche, giuridiche, autoidentitarie, di manifestazioni di solidarietà di gruppo ecc. In Italia, ai due concetti di ‘minoranza nazionale’ e di ‘minoranza etnica’ corrisponderebbero, con una buona approssimazione, ‘minoranza nazionale’ e ‘minoranza linguistica’,⁸⁹ coppia di espressioni binomiali peraltro non simmetriche (il concetto ‘nazionale’ non si oppone a ‘linguistico’ ma necessariamente lo include), ma che è preferita dai linguisti. Per inciso, in riferimento alla situazione italiana, i giuristi spesso accomunano le due categorie in ‘minoranze etnico-linguistiche’.⁹⁰

⁸⁸ Cfr. A.S. LEOUSSI, in *Encyclopaedia of Nationalism* cit., pp. 68-69, cap. *Ethnic Minorities*.

⁸⁹ V. ORIOLES, *Modelli di tutela a confronto: promuovere la ricerca e la formazione o assecondare la deriva burocratica?*, in *Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori*, a cura di C. Consani e P. Desideri, Roma 2007, p. 327-335, a pp. 327-328; F. TOSO, *Minoranze linguistiche*, http://www.treccani.it/enciclopedia/minoranze-linguistiche_%28Enciclopedia_dell%27Italiano%29/, 2011; G. IANNACCARO, V. DELL'AQUILA, *Historical linguistic minorities: Suggestions for classification and typology* cit., p. 30.

⁹⁰ A. PIZZORUSSO, *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano 1976, pp. 527 ss.; C. CASONATO, *La tutela delle minoranze etnico-linguistiche in relazione alla rappresentanza politica: un'analisi comparata*, http://www.cde.provincia.tn.it/binary/pat_cde/quaderni_cde/qcde_01.1363693991.pdf, p. 22 (Seminario, Trento, 17 novembre 1997); <http://www.treccani.it/enciclopedia/minoranza-etnico-linguistica/>. Tuttavia, nemmeno questa possibilità calza con certe situazioni: «La ladinità bellunese è piuttosto etnica che linguistica, e le varietà parlate dei comuni ladini sono dei dialetti veneti alpini *grammaticalmente* non diversi da quelli dei comuni che non si sono dichiarati ladini» (G. IANNACCARO, *Lingue di minoranza e scuola...* cit., p. 79). Più semplice ancora, come si sa, la terminologia costituzionale italiana, all'articolo 6: *minoranze linguistiche*, spesso ripresa dai giuristi. Vd. l'art. 6 della Costituzione italiana: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Nel sito internet https://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/Costituzione/commenti_articoli/art_6.pdf si può leggere un interessante commento, purtroppo non datato sebbene sia successivo al 1999, che rispecchia nuovamente quella confusione o indistinzione terminologica che è anche alla base dell'impossibilità di dare una definizione soddisfacente e universale a *minoranza*; in sostanza, si indica l'equivalenza, avente una importante storia alle spal-

I concetti di ‘minoranza nazionale’ e di ‘minoranza linguistica’ dovrebbero essere ricompresi nel francese *langues régionales*, poiché queste ultime possono essere *transfrontalières ou intérieures*.⁹¹

La *minoranza nazionale* della coppia di espressioni *minoranza nazionale/minoranza linguistica* presenta anch’essa specificità linguistiche, riconducibili non tanto alla distanza tipologica dalla lingua ufficiale dello Stato (questo potrebbe valere anche per una *minoranza linguistica*, eteroglossica rispetto all’ambiente linguistico che la circonda o che la sovrasta) quanto alla *alloglossia*, a sua volta prossima semanticamente a *allogenoico*, *straniero*, *alloglotto*, *estraneo*; il che, come nel passato e come nel caso di *etnico*, dischiude una serie di problematiche di non poco conto. In più, una *minoranza nazionale* si trova sotto una duplice tutela, eventualmente sancita anche da accordi bilaterali, di uno «Stato-tutore di riferimento» (‘straniero’) e di uno «Stato egemone»⁹² al quale essa appartiene politicamente in quel momento storico.

E anche la seguente precisazione «When a person who lives within one state but identifies himself or herself with the people of another state, and is so regarded by others, then that person can be considered a member of a national minority»⁹³ può non essere condivisibile nella parte in cui un ‘minoritario nazionale’ si dovrebbe identificare, per definizione, col ‘popolo di un altro Stato’ e solo con quello, senza nessun ulteriore riferimento alla sua cittadinanza, cioè al rapporto giuridico con lo Stato di appartenenza, in cui vive e opera. Emerge quindi la questione dell’eventuale duplice appartenenza, giuridica oggettiva e identitaria soggettiva, degli individui ‘minoritari’, che può però essere articolata in maniera ancor più complessa (doppia cittadinanza, duplice o molteplice senso di appartenenza personale, anche in funzione delle proprie vicende biografiche).⁹⁴

le, tra *nazionale* e *linguistico*.

⁹¹ http://www.axl.cefanelaval.ca/europe/france-3politik_minorities.htm.

⁹² F. Toso, *Alcuni episodi di applicazione delle norme di tutela delle minoranze linguistiche in Italia*, in «Ladina», XXXII (2008), pp. 43-100, a p. 45.

⁹³ A.S. LEOUSSI, in *Encyclopaedia of Nationalism* cit., p. 68.

⁹⁴ Pecca di scarsa empatia, a mio modo di vedere, la seguente definizione del friulano e di altri idiomi e loro parlanti formulata da G. Iannàccaro, V. Dell’Aquila, in *Manuale di linguistica friulana*, a cura di S. Heinemann e L. Melchior, Berlino-Boston 2015, p. 454: «Secondo la classificazione tradizionale italiana, il friulano rientra tra le cosiddette “minoranze linguistiche” e non già tra le “minoranze nazionali” [...] ciò significa che i parlanti delle varietà friulane sono considerati dalla legge come portatori di cultura e identità italiana che [N.B.] incidentalmente tuttavia fanno uso di varietà linguistiche particolari – di contro le “minoranze nazionali” sarebbero popolazioni di base alloglotta che tuttavia [N.B.] incidentalmente [intendendo per ‘incidente’ i drammi della storia e delle guerre?] risiedono sul territorio italiano.» *Incidentalmente* era stato usato anche in G. IANNACCARO, V. DELL’AQUILA, *Historical linguistic minorities: Suggestions for classification and typology* cit., p. 30: «All the other internal cases of *heteroglossia* [diversi dai germanofoni, slovenofoni e francofoni o piuttosto valdostani] were classified as linguistic minorities, or rather, as populations who were fundamentally Italian as regards culture and identity, but who incidentally made use

Ma la continuità linguistica transfrontaliera (che peraltro non è mai perfetta, uniformemente compatta, può essere addirittura a macchie di leopardo) propria di una supposta *minoranza nazionale*, può essere concepita anche diversamente. Ad es., certi «gruppi [sloveni] della provincia di Udine (Slavia Friulana), [...] che] spingono per un'esaltazione delle peculiarità culturali e storiche locali»,⁹⁵ in particolare i Resiani, rivendicano una loro autonomia linguistica, dunque lo status di lingua e non di un dialetto subordinato rispetto allo sloveno della Slovenia ma anche rispetto alle altre varietà slovene del Friuli-Venezia Giulia.⁹⁶

Perciò i «dialetti sloveni distinti dalla lingua letteraria [...] i cui parlanti sono tradizionalmente privi di un legame culturale e identitario con la Slovenia [e che] si parlano [...] nelle valli del Torre e del Natisone e [...] nella conca di Tarvisio» lungo il confine politico con la Slovenia, sarebbero pertinenti anche per Toso alle minoranze linguistiche,⁹⁷ mentre le varianti slovene del Triestino e del Goriziano sono patrimonio linguistico di una minoranza nazionale. Va valutato dalle comunità interessate se questa divergenza identitaria (marcata anche attraverso i glottonimi) possa portare a impostazioni di politica linguistica utili fattibili e convincenti, al di là dello studio specialistico delle differenze prettamente linguistiche il cui peso politico sembrerebbe essere poco rilevante. Sulla questione, fonte di accesi e continui dibattiti, si leggano approfondimenti in Toso.⁹⁸

Nell'articolo di Toso appena citato, a pp. 83-84, i Ladini (ossia i ladinofoni) vengono suddivisi in una minoranza 'nazionale' e in una 'linguistica'; la prima, quella 'tirolese' soprattutto bolzanina, è tale non per ragioni di appartenenza a un'area linguistica che si estende oltre la frontiera dello Stato italiano, ma in vir-

of peculiar linguistic varieties». A riprova di come la terminologia utilizzata, quale che sia, può non essere coestensiva con le situazioni e le autopercezioni reali ma mutevoli nel tempo, del tutto recentemente, nel febbraio del 2016, diversi comuni veneti stavano approvando un *Progetto di legge regionale del Veneto per il riconoscimento della minoranza nazionale veneta*; <http://istitutolinguaveneta.org/>. Sarebbero allora i Veneti 'allotri'?

⁹⁵ F. PALERMO, G. PREDONZANI, <http://www.balcanicaucaso.org/Temi/Diritti-umani/Minoranze/La-minoranza-slovena-in-Italia-una-tutela-incompiuta-43277>, 2008.

⁹⁶ Si legga l'interessante verbale e la delibera emanati dal Comune di Resia nell'agosto del 2010 a http://www.comune.resia.ud.it/fileadmin/user_resia/Delibere_Consiglio/2010/DC038-2010.pdf, a seguito di una riunione seguita da «un folto pubblico»; si chiede, tra l'altro, la menzione esplicita del resiano nell'elenco degli idiomi che costituiscono argomento della legge 482/99. Va aggiunto che non era la prima volta che l'amministrazione comunale si riuniva per esprimersi sullo status linguistico e legale del resiano; cfr. F. TOSO, *Alcuni episodi di applicazione delle norme di tutela delle minoranze linguistiche in Italia* cit., pp. 58-61.

⁹⁷ F. TOSO, *Minoranze linguistiche* cit.

⁹⁸ F. TOSO, *Alcuni episodi di applicazione delle norme di tutela delle minoranze linguistiche in Italia* cit., cap. 4 *Slavia veneta*. Cartina di G. Iannàccaro, V. Dell'Aquila, in *Manuale di linguistica friulana* cit., p. 457, e succinta presentazione dello stesso problema in IID., *Historical linguistic minorities: Suggestions for classification and typology* cit., p. 30.

tù del perdurante sentimento, storico e culturale, di attaccamento all'Austria che la 'minoranza linguistica ladina' non condivide.

B. È molto appropriato, in questo stesso ordine di idee, il complesso caso dello Stato di Israele, che ha 8.345.000 abitanti.⁹⁹ Quali sono le minoranze israeliane riconosciute e che peso hanno le lingue nella definizione delle categorie? Nel sito del Ministero degli Affari Esteri israeliano, alla pagina *People: Minority Communities*, la presentazione delle minoranze israeliane è la seguente:

Some 1.8 million people, comprising some 24 percent of Israel's population, are non-Jews. Although defined collectively as Arab citizens of Israel, they include a number of different, primarily Arabic-speaking, groups, each with distinct characteristics. P[prime] M[inister] Netanyahu (25 March 2012): "Israel's minorities, including over one million citizens who are Arabs, always have full civil rights".¹⁰⁰

In continuazione, i sottogruppi minoritari individuati sono gli Arabi musulmani, gli Arabi beduini, gli Arabi cristiani, i Drusi e i Circassi (sunniti).

Diversa è l'impostazione della questione delle minoranze israeliane di fatto alla voce *Jewish ethnic divisions*, cap. *Israel*.¹⁰¹ Questa voce viene qui utilizzata in quanto non è contrassegnata con la bilancia inclinata (indicante, da parte dei lettori, una supposta parzialità dell'autore del testo). Considerato che l'argomento principale è la composizione interna alla maggioranza ebrea, non vi si affronta la scottante e controversa questione degli Arabi israeliani. In cambio vengono evidenziate l'esistenza di Ebrei israeliani aventi l'arabo o altre lingue non europee come prima lingua, nonché le radici storiche¹⁰² e le manifestazioni attuali della disuguaglianza e della conseguente discriminazione implicita (*underprivilegemen*t) tra i sottogruppi della popolazione ebrea. L'individuazione di suddivisioni interne sia alla popolazione totale sia alla maggioranza ebrea, peraltro descritte e analizzate da sociologi di spicco come Baruch Kimmerling, contrasta con gli atteggiamenti ufficiali in virtù dei quali «The Israeli government does not trace the ethnic origin of Israeli Jews» e nemmeno «distinguish between Jewish ethnic groups in its census», mentre però preliminarmente

⁹⁹ <https://it.wikipedia.org/wiki/Israele>.

¹⁰⁰ <http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/people/pages/society-%20minority%20communities.aspx>.

¹⁰¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_ethnic_divisions#Israel.

¹⁰² Vedi anche C. DE MARTINO, *I mizrahim di Israele*, Roma 2015.

Despite the ongoing debate over the question of *who is a Jew* among Israeli Jews, the Jewish status of a person, which is considered a matter of 'nationality' by the Israeli authorities, is registered and controlled by the Israeli Ministry of the Interior¹⁰³ [analogamente alla registrazione dello status etnico-religioso di arabo, cristiano, circasso, druso ecc.; <https://it.wikipedia.org/wiki/Israele>, cap. *Demografia*].

La voce *Jewish ethnic divisions* sopra menzionata (nota 101), al cap. *Israel* non presenta la maggioranza ebraica come omogenea. Essa è composta, a sua volta, da una maggioranza e da una minoranza, ma questa è soltanto una semplificazione iniziale della questione. Anzitutto le proporzioni interne agli Ebrei israeliani sono cambiate nel mezzo secolo successivo alla nascita dello Stato:

By the time the State of Israel was proclaimed [1948], the majority of Jews in the state and the region were Ashkenazi. However, by the 1990s, the majority of Israeli Jews were Mizrahi. As of 2005, 61% of Israeli Jews are of Mizrahi ancestry.

Successivamente le percentuali cambiano:¹⁰⁴ «According to the 2009 Statistical Abstract of Israel, 50.2% of Israeli Jews are of Mizrahi or Sephardic origin» senza che però questo comportasse l'eradicazione completa degli «effects of th[e] early discrimination» dei *Mizrahim* ossia *Sephardim*.

Con l'introduzione, a questo punto, dell'etnonimo *Sephardim* "Sefarditi", come sinonimo di *Mizrahim* "(Ebrei) Orientali", si vuole segnalare la tradizionale mancanza di chiarezza, nel contesto ebraico-israeliano, riguardo all'uso di certe macrodenominazioni. *Sefardita* (lett. "(Ebreo) spagnolo, iberico") etichettava originariamente una differenza liturgica e areale (e quindi anche linguistica) rispetto agli Ashkenaziti (lett. "(Ebrei) tedeschi") europei centro-orientali e ad altri.

¹⁰³ https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Jews. Le rilevazioni statistiche dettagliate e frequenti, riguardanti la popolazione complessiva, confermano le ultime due asserzioni in relazione agli Ebrei, i quali, diversamente dalle minoranze ufficiali, risulterebbero essere una comunità omogenea (vd. in rete il più recente *Statistical Abstract of Israel 2015*; http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/shnatone_new.htm). Per i criteri di classificazione demografica si veda http://www.cbs.gov.il/shnaton66/st_eng02.pdf. Secondo il criterio «Population group» si distinguono «Jews; Arabs; Moslems incl. Circassians, Arab Christians incl. Armenians, and Druze; Others: Non-Arab Christians, members of other religions, and not classified by religion in the Population Register. Until the 1995 Census, Others were included in the Arab population». Secondo il criterio «Religion» si distinguono «Jews; Moslems; Christians: Arab Christians and Non-Arab Christians; Druze; Not classified by religion». Come è facile osservare le due classificazioni producono insieme intersecanti nei punti di duplice appartenenza 'etnica' e religiosa. Gli Arabi cristiani appartengono sia agli Arabi (come popolazione) sia ai cristiani (come religione). Gli Arabi israeliani possono essere o musulmani o cristiani, ma come riscontrabile in altre classificazioni, vi sono anche Ebrei di lingua araba, non molto numerosi, parlanti il cosiddetto giudeo-arabo (<https://de.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A4r-Arabisch>). Lo stesso CBS (Israel Central Bureau of Statistics) censisce invece gli abitanti «Jews, by country of origin and age» (https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Jews#cite_ref-52, riferito all'anno 2008).

¹⁰⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Mizrahi_Jews_in_Israel.

Successivamente *sefardita* ha ricompreso anche caratteristiche culturali di origine arabo-islamica assunte durante la diaspora dei Sefarditi, per cui *sefardita* è diventato una denominazione alternativa, sebbene impropria e persino sminuente o denigratoria, anche degli Ebrei israeliani provenienti da paesi musulmani o arabi, mediterranei o asiatici (i *Mizrahim*, “gli Orientali”). E al contrario, *Mizrahim* può equivalere a *Sephardim*. In ogni caso, non si tratta soltanto di semplici confusioni o indifferenze terminologiche o ‘etnonimiche’, come ben documentato anche in De Martino.¹⁰⁵ L’intera questione ha stretta attinenza coi mutevoli rapporti di potere e di prestigio tra le varie componenti principali (ashkenazita e sefardita/mizrahì, oscillanti, come si è visto, tra l’essere maggioranza e l’essere minoranza).¹⁰⁶

Tali rapporti di disuguaglianza e di contrapposizione si sono sviluppate in un primo momento nella Palestina governata dal Regno Unito (tra il 1920 e il 1948, dopo la sconfitta dell’Impero Ottomano), e successivamente nello Stato di Israele. Per concludere la descrizione succinta della casistica israeliana in materia di minoranze, è nuovamente importante ribadire che l’epoca della Grande Guerra costituisce in generale il momento decisivo per lo stabilizzarsi del concetto di ‘minoranza religiosa, linguistica’ ecc. in opposizione alla ‘maggioranza’.

C. Per fissare in un termine la possibilità, di ampia realizzazione in numerosi Stati del mondo, che una minoranza diventi o sia, in un’area più ridotta, una maggioranza territoriale o sociale, in inglese sono state coniate le parole apparentemente ossimoriche *majority-minority* e il suo converso *minority-majority*. Numerosi casi soprattutto statunitensi e canadesi, ma non solo, sono elencati alla voce https://en.wikipedia.org/wiki/Majority_minority, tra cui alcuni creatisi a seguito di eventi bellici, altri, non meno critici, dopo il collasso dell’Unione Sovietica; non vengono, però, ricordate le drammatiche conseguenze delle nuove frontiere tracciate dopo la Grande Guerra, per effetto delle quali – ricordiamolo nuovamente – «milioni di persone [che sarebbero diventate svariate *minoranze*, furono lasciate] fuori dai confini dei ‘propri’ stati»,¹⁰⁷ tra cui ad es. i tedescofoni dell’attuale provincia autonoma di Bolzano.¹⁰⁸ Tali minoranze (derivate/staccate,

¹⁰⁵ C. DE MARTINO, *I mizrahim di Israele* cit., pp. 37-41.

¹⁰⁶ Si legga un interessante articolo apparso su un numero del 2006 dell’«Economist», che riguarda le sottili distinzioni che contraddistinguono al loro interno gli Ebrei israeliani e statunitensi, o anche solo israeliani; <http://www.economist.com/node/8160028>.

¹⁰⁷ M. ABRAM, recensione cit., pp. 1-2.

¹⁰⁸ S. LUCIETTO, *Un progetto per lo sviluppo del plurilinguismo individuale in un’area multilingue: il caso di San Giacomo di Laives*, in *L’enseignement des langues locales. Institutions, méthodes, idéologies. Actes des Quatrièmes Journées des Droits Linguistiques* (Teramo, Giulianova, Rosciano, Villa Badessa, 20-23 mai 2010), a cura di G. Agresti, M. De Gioia, Roma 2012, pp. 219-242, alle pp. 219-220.

spesso ma non sempre, da maggioranze precedenti) possono formare la maggioranza, persino un'amplissima maggioranza, su di un determinato territorio dello Stato, come – ulteriore esempio – i magiarofoni in due province centrali della Romania (lungo i bordi orientali della regione storica della Transilvania), province peraltro non affatto confinanti con l'Ungheria e con la magiarofonia dell'Ungheria.¹⁰⁹

Il rapporto mutevole tra maggioranza e minoranza (in termini assoluti, sul territorio dello Stato) e tra maggioranza-minoranza e minoranza-maggioranza (su di un'area più ristretta) va visto anche nella prospettiva dei cambiamenti demografici che prefigurano future proporzioni. In molti Stati i cambiamenti sono attentamente monitorati e vengono elaborate anche proiezioni macrostatistiche; per non dimenticare l'«ingegneria» demografica praticata con svariate modalità quanto meno dai tempi degli Assiri.

Alla già ricordata voce https://en.wikipedia.org/wiki/Majority_minority sono leggibili numerosi altri dettagli ed esempi meritevoli di attenzione. La seguente definizione di *majority-minority* (*minoranza maggioritaria*) è una delle poche rinvenute in rete:

Adj. Relating to a population in which more than half represent social, ethnic, or racial minorities, and in which fewer members of the more socially, politically, or financially dominant group are represented: *majority-minority public schools*.¹¹⁰

D. Quanto all'individuazione e alla definizione delle minoranze (che certe volte si trovano all'interno di altre minoranze, come il tabarchino-ligure incorporato nei margini del territorio insulare sardo), non si devono dimenticare nemmeno le incongruenze tra i vari testi normativi, come nel caso delle apposite leggi dello Stato italiano e di alcune sue Regioni.

Se ci caliamo nella prassi del vissuto, che predispone sia a una maggiore sensibilità sia alla capacità di cogliere le sfumature sia alla possibilità di meglio documentare, le incongruenze diventano più evidenti. È sicuramente il caso della formulazione presente nella nota legge 482/1999 (*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*)¹¹¹ se messa a confronto con altre leggi.

Nella legge 482/99 si premette all'art. 1. che «La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano». Successivamente, all'articolo 2 si elencano le minoranze (linguistiche e storiche) oggetto di tutela, vale dire «le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle [cioè le popolazioni] parlanti il

¹⁰⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Majority_minority#Romania.

¹¹⁰ <http://dictionary.reference.com/browse/majority-minority>.

¹¹¹ <http://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm>.

francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo». Vengono, cioè, individuati due gruppi, ordinati certamente in maniera non casuale, e soprattutto viene istituita una distinzione che in questi ultimi anni ha determinato interpretazioni ufficiali che meglio evidenziano la *ratio* della bipartizione.

Nel primo gruppo della 482/99 si trovano idiomi (o insiemi di dialetti) da considerarsi estensioni di idiomi che in altri Stati o in altre regioni europee (come la Catalogna), confinanti o meno, sono maggioritari o dominanti. Il secondo gruppo è composto di idiomi che non sono maggioritari o dominanti in altri Stati, con l'eccezione del francese (eccezione che sorprende sul piano concettuale). Ma il francese in Valle d'Aosta ha una posizione particolare: è coufficiale coll'italiano dal 1948, benché sia oramai «pressoché assente» o «episodico» nella comunicazione quotidiana o ordinaria.¹¹²

A causa della formulazione poco meditata e poco perspicua, le interpretazioni di questa legge sono spesso sfociate in considerazioni parzialmente confuse,¹¹³ donde si desume anzitutto che ai politici nessun linguista ha avuto l'opportunità di spiegare, precedentemente all'emanazione della legge, la differenza tra lingua e macro-lingua (insieme di varianti strettamente affini prive di lingua standard, dove la variazione costituisce, appunto, la norma),¹¹⁴ tra lingua madre, lingua standard e il cosiddetto dialetto (in diatopia o in diastatia).

¹¹² Cfr. R. REGIS, *francese, comunità*, in *Enciclopedia dell'Italiano*, 2010, [http://www.treccani.it/enciclopedia/comunita-francese_\(Enciclopedia_dell'Italiano\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/comunita-francese_(Enciclopedia_dell'Italiano)/); F. TOSO, *Minoranze linguistiche* cit.

¹¹³ Come nel caso descritto e documentato nel sito http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=21530 (contenente interrogazione e risposta alla Camera) e a <http://www.vetamarbereschecampera.it/il-blog/2-blog/29-interpretazione-autentica-da-attribuire-alla-legge-48299> (contenente un commento esterno alla Camera), risalente al 2010 e che riguarda l'italo-albanese. Dal primo documento: «la lingua arbëreshë, che erroneamente, e creando confusioni, nella legge n. 482 del 1999 viene citata come "albanese", differisce dall'albanese d'Albania nelle preposizioni, nei gruppi consonantici, nelle desinenze, nella forma piena dei verbi, nel tempo dei verbi, nella fonetica, e in altro. Va dunque precisato che, l'erronea dicitura "albanese" crea confusioni nell'individuazione della lingua oggetto di tutela; gli idiomi citati alla n. 482 del 1999, per la loro arcaicità, nelle odierne lingue nazionali extranazionali non possono trovare la loro presupposta lingua madre, ma in loro, trovare affinità come varianti linguistiche regionali extranazionali». Nell'interrogazione compare anche l'aggettivo *straniero*, che avrà un ruolo importante, sebbene applicato diversamente, nell'altro caso che verrà presentato più avanti, della legge n. 135/2012. Il che significa, in ogni caso, che l'idea di 'xenità' era già presente nella mente di alcuni politici in relazione al primo gruppo di idiomi definito dalla 482/99 e certamente anche prima di quella data.

¹¹⁴ Vedi il IV Rapporto dell'Italia sull'attuazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (ex art. 25 paragrafo 2), anno 2014, http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/2014_05_12_iv_rapporto_it.pdf. La variazione interna al sardo viene indicata come «il maggiore ostacolo» «ai fini di una maggiore diffusione della lingua sarda» (p. 31): «Va evidenziato che, ai fini di una maggiore diffusione della lingua sarda [da intendersi come lingua standard in fieri, altrimenti non avrebbe senso], il maggiore ostacolo è dato dal fatto che esistono diverse varianti e che i tentativi finora posti in atto per creare la c.d. "lingua sarda unificata" non hanno avuto buon esito in quanto si tratterebbe di una [N.B.] costruzione poco efficace, oltre che non comprensibile a tutti i sardi».

Oltre a operare questa bizzarra bipartizione (bizzarra dal momento che ogni comunità o gruppo di comunità ha una sua storia, diversa dalle altre, complessa e di eguale dignità) la legge nazionale 482/99 confligge ad es. con la Legge Regionale 26 emanata dalla Regione Autonoma di Sardegna già nel 1997 (intitolata *Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna*),¹¹⁵ laddove non riconosce la specificità di certi idiomi espressamente (e precedentemente) nominati a livello regionale. È esemplare in questo senso il caso del tabarchino, varietà di tipo ligure, i cui parlanti manifestano una «identità culturale e linguistica [...] nettamente distinta da quella dei Liguri continentali»,¹¹⁶ come risultato di un plurisecolare distacco della comunità dalla terra d'origine. Nell'ottica della 482/99, il tabarchino sarebbe invece soltanto un 'dialetto' simile ad altri 'dialetti', alle isole linguistiche gallo-italiche del meridione italiano, ad es., la cui tutela non rientra negli obiettivi della legge nazionale. I giuristi sostengono tuttavia, in tempi successivi all'emanazione della 482/99 (per lo meno dal 2006 in poi) che gli enti locali sarebbero più adatti dello Stato a tutelare efficacemente le minoranze piccole o disperse.¹¹⁷ Sembrerebbe un ragionamento ispirato al buon senso (poiché le istituzioni locali conoscono più approfonditamente la realtà e la storia locali), se il problema maggiore non fosse ancora l'armonizzazione delle leggi dello Stato con quelle delle Province e delle Regioni anziché adottare la tattica dello scaricabarile (anche e forse soprattutto in termini finanziari, secondo una delle logiche della minoranza vista in termini di spesa e di guadagno).

Dal canto suo, la legge emanata dalla Regione Sardegna esibisce un'esuberante terminologia per il concetto di 'idioma', che certamente non aiuta e non è servita a prevenire discriminazioni. Vengono impiegati a) *lingua della Sardegna* (nel titolo della legge; l'esatto referente si evince successivamente) - *lingua sarda* (la più frequente) - *lingua dei Sardi* (questi tre in significativo rapporto sinonimico o quasi-sinonimico o di coestensione: *Sardegna-Sardi-sardo*, cfr. *stato-nazione-lingua nazionale*); b) *lingua italiana*; c) *lingua catalana*; d) *linguaggi di origine*; e) *varianti locali* (della lingua sarda); f) *dialetto sassarese e gallurese*; infine g) *tabarchino*, né lingua né dialetto ma solo glottonimo. L'equivalenza *lingua della Sardegna* = *lingua dei Sardi* = *lingua sarda* è ovviamente spinosa perché replica pari pari, sebbene su scala mino-

¹¹⁵ <http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1997026>. La classe di idiomi tutelati dalla Legge Regionale 26/1997 è la seguente (Art. 2. 4): «La medesima valenza attribuita alla cultura e alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura e alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese».

¹¹⁶ F. TOSO, *La minoranza negata: i Tabarchini*, s.a., http://www.treccani.it/lingua_italiana/speciali/minoranze/Toso_tabarchino.html. Cfr. anche Id., *La Sardegna che non parla sardo. Profilo storico e linguistico delle varietà alloglotte Gallurese, Sassarese, Maddalenino, Algherese, Tabarchino*, Cagliari 2012, cap. 5.7.

¹¹⁷ P. TORRETTA, *Diritti fondamentali e protezione delle "istanze collettive di diversità": il caso delle minoranze linguistiche cit.*, nota 20 e bibliografia.

re e diluendolo nel corso del documento, il concetto di stato-nazione avente un territorio (Sardegna), un popolo omogeneo (sardo), una lingua (sarda). Questo gioco di equivalenze ha avuto conseguenze importanti nell'impegno pluriennale, sostenuto finanziariamente, e finalizzato a elaborare e poi imporre in maniera top-down, per vie amministrative, uno standard sardo concepito a tavolino ('armchair decisions'),¹¹⁸ curandosi poco o niente degli altri idiomi 'tutelati' i cui parlanti avrebbero dovuto cavarsela da soli.¹¹⁹

¹¹⁸ Mi riferisco naturalmente soprattutto alla Limba Sarda Comuna (LSC; http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20060418160308.pdf), in origine lingua scritta sperimentale da usare nei documenti in uscita della Regione, la quale però ultimamente è pure servita da base linguistica, ortografico-fonetica, per l'elaborazione di un sintetizzatore vocale (*Caratteri e strutture fonetiche, fonologiche e prosodiche della lingua sarda. Il sintetizzatore vocale SINTESA*, a cura di R. Mura, M. Virdis, Cagliari 2015, pp. 10-13, 14, 31, 39, 215, 229, 234). Perciò, a parere degli autori appena citati, la LSC 'parlata' o generata dal sintetizzatore potrebbe essere impiegata come lingua di apprendimento per neo-parlanti del sardo. Si sostiene anche che la «pronuncia» corrispondente alla forma grafica della LSC «potrebbe benissimo esistere in qualche località della Sardegna» (ivi, p. 32), ma inspiegabilmente tale verifica non è stata compiuta, di modo che non è stato possibile utilizzare nessun presunto parlante nativo della LSC, ma si è ricorso a due parlanti del logudorese meridionale di Scano di Montiferrò (*Iscanu* in sardo, <https://sc.wikipedia.org/wiki/Iscanu>; un campione di lingua reale scanese può essere ascoltato a <http://www.sardegna-digitalibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4460&id=190966>, durata: 36'). I due Scanesi hanno letto e pronunciato parole e frasi scritte in LSC. Ciò dimostra chiaramente, se ce ne fosse ancora bisogno, quale sia la matrice ideale e poi anche reale della LSC. Immaginando una situazione per ora fantascientifica, in cui nessuna varietà di sardo fosse più conosciuta e documentata, nemmeno in forma fossilizzata o silente, tale lingua potrebbe essere revitalizzata (o piuttosto resuscitata) attraverso il sintetizzatore vocale e si avrebbe finalmente «una limba natzionale sarda unitaria» (cfr. <http://salimbasarda.net/evangelios-e-religione/est-ufitziale-su-diretore-de-sa-fondazione-sardinia-contra-una-limba-natzionale-sarda-unitaria/>). Le vicende e i problemi delle tre proposte di standard sardo sono stati commentati approfonditamente da alcuni studiosi; la bibliografia essenziale è presente anche negli articoli di chi scrive, dedicati soprattutto alla LSC (cfr. <http://people.unica.it/mlorinczi/ideologia-linguistica-lingua-sarda/>).

¹¹⁹ Riguardo all'idea di tutela istituzionalizzata che democraticamente dovrebbe essere riservata anche alle minoranze che si trovano all'interno di altre minoranze, si può leggere a <http://www.altravoce.net/oldsite/2008/04/19/limba.html> un articolo firmato da R. Bolognesi, il quale riteneva, nel 2008: «Anche secondo me escludere il gallurese, il tabarkino e il catalano [di Alghero] è, in linea di principio, un errore. Solo che in questo momento in cui il sardo ancora lotta per sopravvivere e cerca di ritagliarsi almeno un po' di spazio ufficiale, il concentrarsi sulla lingua della maggioranza dei sardi è più che comprensibile. Anche perché, a eccezione del vitalissimo tabarkino, [N.B.] le altre due lingue hanno già il loro riconoscimento ufficiale nelle terre di provenienza (Corsica e Catalogna) [?, sono cioè straniere?]. Sarebbe molto bello se i sardo-parlanti potessero permettersi il [N.B.] lusso di mettere in rilievo la presenza delle minoranze linguistiche sarde [*recte*: di Sardegna, cioè 'sarde' in senso territoriale e non linguistico]. Quando ci saranno abbastanza fondi a disposizione mi batterò perché ciò avvenga. Per il momento posso soltanto invitare i membri di queste minoranze a far sentire la propria voce: la strada da seguire è anche per loro quella obbligata che hanno dovuto percorrere i sardo-parlanti. Le castagne dal fuoco ognuno se le deve togliere da sé». Questo punto di vista è stato ribadito di recente, prendendo spunto dalle decisioni dell'Assemblée de Corse dell'aprile 2015 in materia di pianificazione della normalizzazione del corso (http://www.corse.fr/Seance-publique-de-l-Assemblee-de-Corse-des-16-et-17-avril-2015_a4808.html): gli attivisti che gestiscono il sito «Limba Sarda 2.0. Diàriu de su Movimentu Linguisticu» vi hanno aggiunto a mo' di commento che «depimus dare pelea faghende cumprèndere a su mundu culturale sardu ca s'italianu est sa limba de s'istadu ma sa limba de sa Regione Sarda est su sardu.» (superflua la traduzione); <http://salimbasarda.net/ateras-limbis/in-corsica-passos-a-dae-in-antis-pro-sa-politica-linguistica/>.

Si è verificato conseguentemente il declassamento delle varietà non sarde. Sotto il peso politico e per le formulazioni convenienti allo scopo della 482/99 vi sono stati, a dieci anni all'incirca dall'emanazione della LR 26/97, tentativi abbastanza espliciti, sempre a livello regionale sardo, per relegare in secondo piano gli idiomi isolani diversi dal sardo e dal catalano (N.B. il catalano è intoccabile, ancorché alloglotto quanto gli altri, per rispetto verso la Catalogna). Poiché F. Toso documenta e analizza dettagliatamente le iniziative legislative che vanno in tale direzione, l'argomento non viene qui ripreso.¹²⁰

Analizziamo ora una applicazione della legge 482/99. Nel testo coordinato del Decreto Legge n. 95/2012, denominato *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini* (convertito, con modifiche, nella Legge n. 135/2012), all'articolo 14 (*Riduzione delle spese di personale*), comma 16, si precisava, disattendendo la lettera della legge 482/99, quanto segue:

Ai fini dell'applicazione dei parametri [...], per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.¹²¹

Tale precisazione riguardava sia il precedente DL n. 98/2011 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, art. 19.4-5) sia ovviamente le stesse leggi del 2012 (95 e 135). In un articolo dell'agosto 2013, intitolato *Il sardo non è un dialetto. Lo stabilisce la Corte Costituzionale*, si aggiungeva la seguente informazione:

È datata 18 luglio 2013 la sentenza n. 215 con cui la Corte Costituzionale rende dignità alle diverse minoranze linguistiche presenti nel territorio dello Stato italiano, non rendendo pertanto applicabile la relazione tecnica dell'art. 14 comma 16 del decreto legge n. 95, datata 6 luglio 2012, con cui il Governo Monti introduceva una distinzione tra minoranze linguistiche di serie A, quelle "di lingua madre straniera", e minoranze di serie B. Queste ultime, tra cui "il friulano, l'occitano e il sardo", in spregio alla legge 482/99 dello Stato Italiano, venivano definite "particolari dialetti". La sentenza giunge a seguito del ricorso presentato dall'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia.¹²²

¹²⁰ *La Sardegna che non parla sardo. Profilo storico e linguistico delle varietà alloglotte Galluresi, Sassaresi, Maddalenino, Algherese, Tabarchino* cit., pp. 15 ss.

¹²¹ Per i documenti indicati in questo paragrafo si veda

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dl-6-luglio-2012-95_0.pdf;

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=58515>;

<http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/08/16/conversione-in-legge-della-spending-review-bis>;

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=58511>.

¹²² I documenti indicati in questo paragrafo sono leggibili nel sito <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06:98>; <http://www.ilminuto.info/2013/08/il-sardo-non-e-un-dialetto-lo-stabilisce-la-corte-costituzionale/>.

La ricerca della citata Relazione tecnica è stata infruttuosa. È stata invece reperita, non senza fatica, una corposa *Nota di lettura* di 218 pp. del luglio 2012, redatta dal Servizio del bilancio del Senato, relativa al DL 95/2012 successivamente convertito nella legge 135/2012. È opportuno riportare dalla *Nota* del Senato il brano che interessa, nella sua completezza:

La RT [Relazione tecnica] riferisce che l'interpretazione della norma si rende opportuna perché alcune Regioni estendono il significato di "specificità linguistica" anche a territori dove si parla un particolare dialetto utilizzando la legge 482/1999 relativo [*recte*: relativa] alle norma [*recte*: norme] di tutela delle minoranze linguistiche storiche tra cui il friulano, l'occitano e il sardo. Sia la Regione Sardegna che la Regione Friuli hanno prospettato l'utilizzo dei parametri ridotti previsti per le minoranze linguistiche ai fini del dimensionamento delle scuole. La norma non ha di per sé effetti sui saldi, ma ha lo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio già posti con le precedenti leggi di razionalizzazione della spesa. Al riguardo, posto che la norma interpretativa si rende indispensabile ai fini del raggiungimento di obiettivi di risparmio [...] nulla da osservare.¹²³

Combinando tutte queste informazioni la conclusione sarebbe la seguente: il legislatore avrebbe inteso – e le immediate reazioni di certe amministrazioni locali lo confermano – che 1. fossero da considerarsi di «lingua madre straniera» tutte le minoranze linguistiche storiche elencate nella legge 482/99, ad eccezione delle comunità parlanti friulano occitano e sardo, il cui idioma storico sarebbe invece «un particolare dialetto», e che 2. soltanto alle comunità di «lingue madre straniere» andassero applicate le disposizioni del DL 95/2012 indicate come «parametri ridotti», meno penalizzanti.

Friulano, occitano e sardo fanno parte degli idiomi del secondo gruppo stabilito dalla legge 482/99, delle popolazioni «parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo». Sottraendo da quest'ultimo elenco i 'dialetti' friulano occitano e sardo, anche i rimanenti francese, franco-provenzale e ladino dovrebbero rientrare nel novero delle «lingue madre straniere»? Tolto, ancora, il caso speciale del francese, rimangono il franco-provenzale e il ladino da aggiungere al gruppo degli idiomi «stranieri» albanese, catalano, germanico, greco, sloveno e croato. Quali che possano esserne le ragioni e le finalità, franco-provenzale e ladino assumono comunque uno status speciale.¹²⁴

¹²³ <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737433.pdf>, pp. 163-164.

¹²⁴ La situazione speciale sebbene non uniforme del ladino – parlato in aree storico-amministrative contraddistinte dalla compresenza di due lingue forti e prestigiose come il tedesco e l'italiano e dove il primo, dal secondo dopoguerra, ha un trattamento e un riconoscimento particolari che si ripercuotono necessariamente sul ladino – risulta solitamente da qualsiasi fonte. Descrivendone il contesto storico e politico

Riducendo ancora il problema a termini semplici, generali e unificanti, la legge 135/2012 ha creato anzitutto disparità di trattamento tra gli idiomi e le comunità tutelati dalla 482/99. Ha determinato, non secondariamente, una grave incongruità tra leggi dello Stato. Ma non solo. Ha veicolato la reintroduzione del concetto di 'straniero' applicandolo a lingue di comunità storiche composte da cittadini italiani; così facendo ha riproposto visioni nazionalistiche ottocentesche, 'rimodernate' come politiche linguistiche xenofobe (qui ci limitiamo a queste) note a partire dagli anni '20 del Novecento, quindi immediatamente dopo la Grande Guerra.¹²⁵

Contro queste disposizioni di legge (successivamente giudicate discriminanti anche dalla Corte Costituzionale), nell'agosto del 2012 è stato presentato tempestivamente alla Camera un ordine del giorno riguardante la posizione della lingua sarda.¹²⁶ L'argomentazione di carattere prettamente linguistico è concisa e riassume ciò che normalmente si sa e si dice del sardo a livello di senso comune: «la lingua sarda appartiene al gruppo neolatino (romanzo) delle lingue indoeuropee; è considerata da molti studiosi la più conservativa delle lingue derivanti dal latino, ed è costituita da numerose varianti dialettali». Poco prima, già nel mese di luglio, Italia dei Valori chiedeva la soppressione dell'articolo di legge in questione.¹²⁷ In ottobre si associa alla protesta il Consiglio comunale di Cagliari che denuncia tra le altre cose il «declassamento del sardo».¹²⁸ Questo avviene anche altrove, come ad es. nell'aprile del 2013 nel comune di Laconi (che conta poco più di 2000 abitanti, nella prov. di Oristano),¹²⁹ e sicuramente altrove ancora, ma non ne sono informata. Non conosco l'esito di queste contestazioni.

degli ultimi 150 anni si ritorna di nuovo agli anni cruciali del primo dopoguerra (cfr. L. PALLA, *I Ladini fra Austria e Italia: vicende storico-politiche di una minoranza nel corso del Novecento*. Conferenza tenuta a Gießen/Rauischholzhausen, Rätoromanisches Kolloquium, 21-24 marzo 1996; <http://www.micura.it/upload-ladinia/files/291.pdf>; F. TOSO, *Alcuni episodi di applicazione delle norme di tutela delle minoranze linguistiche in Italia* cit., pp. 82-84). È significativo anche il tipo di discussione come quello del 2014 svoltosi qui: <http://www.viaggio-in-austria.it/altoadige-teseschi-italiani.html>. Per la cortese condivisione di materiali da parte della collega I. Fiorentini (Università di Bolzano e di Pavia) segnalo *Doura dl lingaz ladin tles Valedes Ladines. Usi linguistici nelle Valli Ladine. Sprachgebrauch in den dolomitischen Tälern*, a cura de / a cura di / Herausgegeben von G. Iannàccaro, V. Dell'Aquila, *Ac dl conveg / Atti del convegno / Akten des Symposiums* (Vich / Vigo di Fassa 14-16 settembre 2006), in «Mondo Ladino», XXXI (2007).

¹²⁵ Riassunte ora e corredate bibliograficamente da P. DOGLIANI, *Il fascismo degli Italiani. Una storia sociale*, Torino 2008.

¹²⁶ <http://www.caterinapes.it/2012/08/07/spending-review-odg-a-tutela-della-lingua-sarda/>;
<http://www.caterinapes.it/2012/08/07/a-c-5389-odg-per-la-tutela-della-lingua-sarda/>.

¹²⁷ <http://ulsaltabaronia.myblog.it/2012/07/20/comunicato-stampa-spending-review-palomba-emendamento-idv-co/>.

¹²⁸ <http://www.ilminuto.info/2012/10/documento-consiglio-comunale-di-cagliari-tutela-lingua-sarda/>.

¹²⁹ «Non si condivide la nuova previsione contenuta nella Spending review (D.L. n. 95/2012), confermata anche dalla sua interpretazione autentica, per la quale non si deve applicare alla Sardegna la deroga ai criteri generali per l'assegnazione delle autonomie scolastiche, in quanto quella sarda non può essere

Per quel che riguarda il friulano, nell'ottobre del 2012 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presenta un ricorso alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale, protestando contro l'esclusione della minoranza friulanofona. È da notare che nel Friuli-Venezia Giulia, oltre al friulano sono parlati anche il tedesco e lo sloveno, non penalizzati dalla legge in questione: ulteriore discriminazione sul territorio di una Regione che si aggiunge a quella operata sul territorio dello Stato. La Corte Costituzionale, con la sentenza 215 del luglio del 2013, da una parte riconosce che la norma impugnata limita o contrae l'ambito applicativo e che determina una non giustificata discriminazione delle comunità friulanofone.¹³⁰ Dall'altra parte, tuttavia, non stigmatizza la formulazione «minoranze di lingua madre straniera», anzi la assume anche al di fuori delle frasi citate dal ricorso, presumibilmente per svolgere il ragionamento allo stesso livello concettuale:

La norma impugnata attribuisce alla definizione di “aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche” (di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011) una portata indiscutibilmente limitativa rispetto a quella originaria contenuta nella norma modificata. Infatti, nel conferire a tale previsione il significato di aree “nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera”, il legislatore statale determina una rilevante contrazione dell'ambito applicativo della precedente disposizione (esteso, prima del censurato intervento normativo, alle tre minoranze linguistiche storiche friulana, tedesca e slovena presenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), che comporta l'impossibilità di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree nelle quali la specificità linguistica non è straniera; la qual cosa determina una non giustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana e, quindi, un contrasto con il parametro statutario richiamato.¹³¹

Tuttavia, in conclusione, la Corte Costituzionale rigetta il ricorso («dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale»), in quanto invece la clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 (quindi della Legge 7 agosto 2012, n. 135) attribuisce alle regioni a statuto speciale e alle province autonome la facoltà di intervento in materia.¹³²

considerata “una minoranza di lingua madre straniera”»; <http://comune.laconi.or.it/allegati/10%20del%2002.05.2013.pdf>.

¹³⁰ <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=215>.

¹³¹ Questo caso giurisprudenziale non sembra essere stato riportato e analizzato nel recente S. HEINEMANN, L. MELCHIOR, *Manuale di linguistica friulana* cit.

¹³² La citata clausola recita: «Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale,

Quando nel 2013, per iniziativa di un gruppo di cui facevano parte anche alcuni linguisti docenti universitari, viene redatto l'*Appello per salvare la legge n. 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche! Opponiamoci ad una vergogna*,¹³³ in tale documento si fa riferimento anche al già menzionato pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 215/2013), e si sostiene che la sentenza avrebbe «cancellato» la formulazione «minoranze di lingua madre straniera». Sarei del parere che è stata piuttosto aggirata. Cito ora dall'*Appello*:

Del resto, un'opera di smobilitazione della legge [482] è dimostrata anche dalle recenti vicende delle minoranze friulane, pesantemente discriminate per via della loro insensata inclusione nella inventata categoria delle minoranze "senza madre lingua straniera" che, per fortuna, una recentissima sentenza – la nr. 215, depositata il 18 luglio 2013, della Corte Costituzionale – ha cancellato. In questo modo l'Alta Corte ha fatto giustizia di una strampalata e immotivata classificazione delle minoranze, introdotta abusivamente dal decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 sulla revisione della spesa pubblica – la famigerata *Spending review* – che, per effetto della linguistica 'creativa' inventata di sana pianta da qualche burocrate alla ricerca di criteri per giustificare tagli consistenti di dirigenti scolastici, contrariamente a quanto previsto dalla legge nazionale di tutela delle minoranze linguistiche storiche che riconosce 12 minoranze linguistiche che hanno pari diritti con la comunità linguistica maggioritaria italoфона, ha provveduto a creare discriminazioni tra le stesse minoranze, attribuendo al friulano, al sardo e all'occitano uno status di minoranza di serie B, perché queste lingue sarebbero prive di "una lingua madre straniera" (sic!).

In contemporanea con la sentenza delle Corte Costituzionale, nel luglio del 2013 si esprime la Provincia di Cosenza, la quale invece condivide apertamente la costituzione di una classe di minoranze «di lingua madre straniera», e proprio per questo ritiene limitativa la mancata applicazione della legge 95/2012 al comune di Spezzano Albanese da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria (pp. 3, 4).¹³⁴ Si badi ora al seguente passo sottolineato nel documento originale della Provincia (p. 3), il quale mette a nudo, se ce ne fosse ancora bisogno a questo punto, il principio sottostante alla bipartizione degli idiomi minoritari nella 482/99:

agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale»; http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0135.htm.

¹³³ http://www.istitutomeme.it/mm/index.php?option=com_content&view=article&id=120:appello-in-difesa-della-legge-48299&catid=39:legge482&Itemid=56.

¹³⁴ <http://www.provincia.cosenza.it/portale/portallmedia/2013-07/riciesta%20parere%20al%20MIUR.pdf>.

Il Comune di Spezzano Albanese è comunità di minoranza linguistica che ha come codice linguistico una lingua madre straniera come [N.B] già riconosciuto nell'art. 2 della legge 482/99 ed ha, inoltre, istituito ed è attivo lo sportello linguistico, in tal modo che gli arbereshe hanno il diritto di scrivere e parlare la loro lingua anche nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Rispetto all'interpretazione qui più volte citata («minoranze di lingua madre straniera»), la Provincia di Cosenza ribadisce, sempre a p. 3, come essa fosse «opportuna perché alcune Regioni estendono il significato di “specificità linguistica” anche ai territori dove si parla un particolare dialetto».¹³⁵ E qualche riga più in là, la Provincia di Cosenza denuncia il fatto che l'Ufficio scolastico regionale «ha operato declassando, di fatto, la Minoranza Linguistica Albanese a ‘semplice’ dialetto» (p. 4). Di conseguenza si appella al MIUR per ottenere l'esatta interpretazione e la corretta applicazione della legge.

6. Conclusioni

Le conclusioni delle disamine (condotte al § 5) non possono che essere generali. Le complesse vicende delle letture che si sono date della Legge n. 135/2012, seguita da ricorsi e da contestazioni, e che avvicina ai nostri giorni la questione di come definire o anche solo individuare una minoranza linguistica storica, testimoniano in maniera autoevidente delle difficoltà, per ora insormontabili, di una corretta e comprensiva definizione persino in ambito europeo. Nei ragionamenti, nelle visioni e nella terminologia che ancora circondano le minoranze storiche europee, mediterranee e vicino-orientali, soprattutto di certe aree, riecheggiano i problemi irrisolti o mal impostati, nonché acuiti dai discorsi nazionalistici che si estendono lungo gli ultimi 'brevi' cent'anni, concernenti il nuovo assetto politico sancito attraverso i trattati stipulati a conclusione della Granda Guerra.¹³⁶

¹³⁵ Presumibilmente, scrivendo questo, non si alludeva proprio al sardo, ma piuttosto al tabarchino o alle exclaves gallo-italiche.

¹³⁶ Notizie e commenti in continuo aggiornamento e in ingente quantità, riguardanti le minoranze linguistiche, le situazioni conflittuali, le politiche e le leggi linguistiche degli Stati di tutto il mondo, e altro ancora, sono reperibili nel sito ideato e curato da Jacques Leclerc, dell'Università Laval (Québec), *L'aménagement linguistique dans le monde* (<http://www.axl.cefanelaval.ca/>). I siti indicati in quest'articolo sono stati consultati tra l'estate del 2015 e quella del 2016.